



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 373

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 marzo 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	Pag. 5
<i>Plenaria (notturna (*)</i>	

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	Pag. 17
---------------------------	---------

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 38
---------------------------	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 53
---------------------------	------

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	» 58
---------------------------	------

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	» 65
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i>	» 65
<i>Plenaria</i>	» 66

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 145)</i>	» 73
--	------

11^a - Lavoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i>	» 74
<i>Plenaria</i>	» 74

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 373^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 marzo 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128)</i>	<i>Pag.</i>	77
<i>Plenaria</i>	»	77
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	92
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	117

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	125
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	128
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	131
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	133
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	134
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	135
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	137

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria

13^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Baretta.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 6^a Commissione MOSCARDELLI (PD) rileva che l'articolo 1 prevede una serie di modifiche per le banche popolari al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introducendo limitazioni al diritto al rimborso di azioni in caso di recesso di un socio, stabilendo che l'attivo non può superare 8 miliardi di euro, nel qual caso si deve provvedere alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione, eliminando la previsione che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetti esclusivamente ai competenti organi sociali, modificando le maggioranze assembleari per le trasformazioni in società per azioni e per le fusioni, creando regimi civilistici distinti fra banche cooperative e banche popolari, alle quali viene consentita l'emissione di strumenti finanziari che prevedano l'attribuzione di diritti amministrativi rafforzati, nonché l'attribuzione ai soci persone giuridiche di più voti, ma non oltre cinque,

in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Inoltre, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio: non meno di 10 e non più di 20. L'articolo detta poi una disciplina che può essere applicata dalle banche popolari per un periodo transitorio, in ordine a limitazioni al diritto di voto.

L'articolo 2 stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, adottano e concludono la relativa procedura entro i termini previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, ponendo inoltre a carico dei medesimi soggetti l'obbligo di indennizzare il cliente, secondo criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale.

L'articolo 2-bis individua i servizi che, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento o di un conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta, quest'ultimo è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina di cui alla direttiva 2014/92/UE.

L'articolo 3, comma 1, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere attività creditizia, che può esercitarla direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Al comma 2 viene conseguentemente modificata la disciplina della cosiddetta *export* banca, contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2009, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione cosiddetta separata di Cassa Depositi e Prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, e non solo quelle – come precedentemente stabilito – assistite da garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato.

L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata (*patent box*) introdotto dalla legge di stabilità 2015. Si tratta dell'esclusione dalla formazione del reddito complessivo di una percentuale dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. In particolare, i marchi commerciali vengono ora inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale e viene ampliato il campo di applicazione oggettiva del *patent box*. Inoltre, la Fondazione Istituto italiano di tecnologia può costituire o partecipare a *start-up* innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, specificando che, nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici, la Fondazione può destinare alla rea-

lizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del dieci per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF.

L'articolo 6, modificando la legislazione vigente, di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, estende il citato regime di esenzione ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi *white list*, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti, a prescindere dalla loro politica di utilizzo della leva finanziaria finalizzata agli investimenti nonché dalla loro appartenenza allo Spazio economico europeo.

L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito *plafond* costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento. Le banche e le società di *leasing* potranno dunque concedere i finanziamenti alle piccole e medie imprese, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma.

L'articolo 8-*bis* è volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. In particolare, il comma 1 circoscrive alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione. Il comma 2 sopprime la disposizione (articolo 1, comma 53, terzo periodo della legge n. 147 del 2013) secondo la quale con delibera CIPE sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Il comma 3 prevede che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, illustra le parti di competenza della Commissione industria, soffermandosi, in particolare sull'articolo 4, recante una disciplina per le piccole e medie imprese innovative, che rinvia a quella contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE: si tratta delle imprese che occupano meno di 250 persone,

il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Il comma 1 è stato emendato dalla Camera dei deputati, per cui la disciplina in questione non si inserisce più nel TUF; è stato anche aggiunto il requisito per cui deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa.

Il comma 2 prevede l'istituzione di una apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese. I commi 3 e 4 disciplinano la procedura dell'iscrizione nel registro delle imprese con particolare riguardo alle informazioni che devono essere contenute nella domanda nonché alla frequenza per l'aggiornamento delle informazioni (30 giugno di ogni anno, visto che la Camera dei deputati ha soppresso l'altra scadenza del 31 dicembre).

Il comma 5 specifica gli obblighi per le PMI, di trasparenza e accessibilità alle suddette informazioni. I commi 6 e 7 riguardano il mantenimento o la perdita dei requisiti delle PMI innovative.

Il comma 8 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria. Il comma 9 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *start-up* innovative. Tali disposizioni si applicano, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, solo alle piccole e medie imprese innovative costituite da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651 del 2014. La Camera dei deputati ha anche aggiunto un comma *9-bis* che specifica che per le piccole e medie imprese innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, gli incentivi fiscali si applicano qualora le piccole e medie imprese stesse presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.

Il comma 12 riguarda la copertura degli oneri derivanti dal comma 9. La Camera dei deputati ha modificato la copertura finanziaria delle agevolazioni per le PMI innovative, per coordinarla con quanto previsto dal nuovo comma *9-bis*; essa ha anche aggiunto il comma *12-bis*, che demanda ad un decreto del MEF di concerto con il MISE l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale. La Camera dei deputati ha poi aggiunto il comma *12-ter*, volto a specificare che l'efficacia delle disposizioni relative alle agevolazioni – per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale – è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal MISE.

Il comma 10 estende alle PMI innovative anche le norme in materia di raccolta di capitale di rischio introdotte per le *start-up* innovative. La Camera dei deputati ha modificato la definizione di «portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative», integrandola con le PMI innovative.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto alcuni nuovi commi, che estendono la definizione e le agevolazioni previste per le *start-up* innovative. In particolare, per il comma 11-*bis* presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle SUI-Start-Up Innovative. Il comma 11-*ter* amplia il requisito relativo alla costituzione della *start-up* innovativa, oltre ad estendere il periodo, successivo all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, dell'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Il comma 11-*quater* contiene la copertura degli oneri derivanti dal comma 11-*ter*; segue nel comma 11-*quinquies* l'autorizzazione ai conseguenti decreti ministeriali. Quanto al comma 11-*sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, esso è relativo alle *start-up* innovative, con precisazioni sulle informazioni da inserire nella domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro, per le *holding*, e sulla cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese per perdita dei requisiti. Il comma 11-*septies* è volto a ritardare la presentazione alle Camere della relazione ministeriale sulla nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative. Il comma 11-*octies* prevede che le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di legge, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. Il comma 11-*novies* prevede, per le *start-up* innovative, modifiche al limite di importo per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Si sofferma poi sull'articolo 7, che dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al comma 1: vi si elimina il riferimento esclusivo alle imprese industriali, tra quelle per il rilancio delle quali la Società deve intraprendere iniziative; laddove si definiscono gli scopi della Società, si specifica che essa deve favorire processi di consolidamento non solo industriale, ma anche occupazionale; tra gli investitori istituzionali e professionali sono compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria; si prevede che il termine – per la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento – decorra entro il tempo più breve possibile, dopo il superamento della situazione di squilibrio temporaneo e, comunque, entro il periodo stabilito dallo statuto.

È stato anche inserito dalla Camera un periodo, con il quale si prevede che il Ministero dello sviluppo economico presenti un relazione annuale al Parlamento sull'attività della società; si amplia poi l'oggetto del decreto per l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi, verso lo Stato, dei soggetti che si avvalgono della garanzia, inserendo il riferimento ai diritti dei soggetti che

non si avvalgono della garanzia; al medesimo comma, si sostituisce il secondo periodo specificando che il predetto schema di decreto debba essere comunicato ai competenti organi dell'Unione europea.

Relativamente all'articolo 7-*bis*, si incrementa da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

Infine, l'articolo 8-*ter* è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (ILVA S.p.A). Per semplificare ulteriormente l'accesso al Fondo per le predette imprese, si specifica che il Consiglio di gestione del Fondo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intende accolta.

In discussione generale interviene il senatore VACCIANO (*Misto*) pone un quesito circa la sussistenza di reali margini di emendabilità del testo in esame. Il decreto-legge, a suo parere, è stato emanato in assenza del necessario requisito dell'urgenza, come attestato dalla possibilità garantita alle banche oggetto del provvedimento di adeguarsi ai nuovi obblighi entro ben 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia. Nel merito, contesta l'opportunità di un intervento normativo sulle banche popolari, posto che queste hanno dimostrato di essere le più disponibili all'erogazione del credito, mentre il criterio della contendibilità non appare necessario a determinare la qualità di un sistema bancario quanto quello dell'apertura alla concorrenza. Osserva quindi che la disciplina delle banche popolari può essere senz'altro riformata, ma tramite mezzi che consentano una maggiore ponderazione e non sminuiscano la funzione del Parlamento e che comunque la prevenzione del rischio sistemico non può che essere agevolata dalla coesistenza di forme societarie diverse nell'ambito del sistema creditizio.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) pur considerando opportuno un intervento legislativo che migliori l'efficienza delle banche popolari, critica l'adozione di un provvedimento d'urgenza che nel volgere di sessanta giorni cancella 160 anni di storia mutualistica italiana. In particolare contesta la motivazione alla base dell'iniziativa del Governo, secondo cui le banche popolari, essendo fragili, debbono essere trasformate in società per azioni e ricorda gli scandali che hanno riguardato proprio istituti bancari organizzati in società per azioni, tra cui quelli del Monte dei paschi di Siena, della Cassa di risparmio della provincia di Teramo (Tercas), della Cassa di risparmio di Genova e Imperia (Carige) e Banca delle Marche.

Fa poi presente che, sulla base di dati oggettivi relativi al periodo successivo al 2008, mentre le banche sotto forma di società per azioni e gli istituti di credito cooperativo hanno diminuito l'ammontare dei prestiti, le banche popolari hanno adottato misure anticicliche.

Considera poi incongruo e senza fondamento il limite degli 8 miliardi di euro di attivo, oltre il quale le banche popolari saranno obbligate, nell'arco temporale di 24 mesi, a trasformarsi in società per azioni, ricordando che per le banche cooperative la media è superiore a 120 miliardi di euro; denuncia in proposito la violazione dell'articolo 45 della Costituzione, che sancisce la funzione sociale della cooperazione e prevede che la legge ne promuova e favorisca l'incremento.

Osserva che spetta al mercato premiare chi è più efficiente e si rammarica che non sia stata appresa la lezione impartita dalla crisi iniziata nel 2008 in merito ai rischi insiti nella concentrazione nel settore bancario e alla forza di un oligopolio capace di influenzare anche le istituzioni europee.

Il senatore FORNARO (*PD*) si associa alla richiesta formulata dal senatore Vacciano in ordine alla concreta possibilità di apportare modifiche al testo pervenuto dalla Camera. Rileva quindi la serietà dei dubbi circa il ricorso allo strumento del decreto-legge, che espone il provvedimento in esame al rischio di censure di incostituzionalità, rammentando peraltro come la questione della riforma della disciplina delle banche popolari sia da molto tempo oggetto di riflessione, motivata da una serie di criticità rilevate dalla stessa Banca d'Italia, nonché alla luce del nuovo sistema europeo di vigilanza. Appare inoltre non adeguatamente giustificata la scelta di porre il limite degli attivi a 8 miliardi, quando poteva essere più comprensibile porre tale soglia a 30 miliardi o imporre la trasformazione in società per azioni ai soggetti che avessero optato per la quotazione. Il decreto-legge comporta peraltro una presa di posizione netta, volta a privilegiare la contendibilità, difficilmente compatibile con il voto capitaro. Dopo aver valutato favorevolmente la previsione che limita l'esercizio del diritto di voto al 5 per cento del capitale sociale nei primi due anni successivi alla trasformazione in società per azioni, al fine di stimolare le aggregazioni e prevenire scalate ostili, sottolinea l'opportunità di consentire che attraverso gli statuti sia garantito il permanere di elementi peculiari dell'esperienza delle banche popolari, quali il mutualismo e il legame con le comunità locali.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) considera ingiustificata l'emanazione del decreto-legge in esame e osserva l'impossibilità pratica di modificarne il testo, in virtù dell'ormai prossima scadenza del termine per la conversione. Dopo aver giudicato privo di base oggettiva il limite a 8 miliardi, rileva che la trasformazione in società per azioni delle banche popolari al fine di rafforzamento patrimoniale è già attualmente disciplinata dall'ordinamento bancario. Prosegue esprimendo perplessità in ordine al riassetto della disciplina delle deleghe e al fondo di garanzia, il quale rischia di pe-

nalizzare il sistema imprenditoriale, specie nelle Regioni meridionali, e conclude rilevando la generale mancanza di trasparenza relativamente alle reali finalità delle disposizioni predisposte dal Governo.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) fa presente che la riforma della normativa in materia di banche popolari è oggetto di approfondimenti da oltre un decennio, anche in ragione di opacità che hanno contraddistinto l'operare di alcuni di tali istituti. Osserva poi come la crescita dimensionale delle maggiori banche popolari abbia indebolito il tradizionale rapporto privilegiato con i territori di riferimento, che tuttora caratterizza la realtà delle banche di credito cooperativo.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime rammarico per il poco tempo a disposizione per discutere in maniera approfondita di un argomento così importante e si augura che in futuro la Camera dei deputati trasmetta più celermente i provvedimenti che esamina in prima lettura.

Ritiene condivisibili tutti gli articoli del provvedimento in esame, tranne quello che riguarda le banche popolari. Concorda con il collega Vacciano nel ritenere che in un'economia efficiente debbano essere presenti più tipologie di impresa, osservando che ciò vale anche nel settore bancario. Le banche popolari non possono, a suo giudizio, essere considerate delle cooperative: non è infatti sufficiente a qualificarle come tali il sistema del voto capitario; né esse presentano un requisito indispensabile delle cooperative: l'indisponibilità e indivisibilità del patrimonio; osserva inoltre come le cooperative non possano essere quotate in borsa e come, a differenza delle cooperative, le banche popolari non abbiano natura mutualistica. Invita alla cautela nel richiamare l'articolo 45 della Costituzione, perché ormai le banche popolari possono essere considerate, nei fatti, come società per azioni, con la caratteristica di prevedere il voto capitario. Aggiunge che le cooperative hanno dimensioni locali, mentre le banche popolari hanno dimensioni nazionali.

Concorda con le critiche già formulate sul limite degli 8 miliardi di euro; tuttavia fa notare come il provvedimento cerchi di affrontare un tema rilevante, quello delle dieci principali banche popolari che hanno carattere nazionale per entità degli attivi e numero di sportelli, ma che sono gestite con meccanismi propri delle cooperative di carattere locale.

Infine si sofferma criticamente sulla filosofia di fondo che si va affermando, secondo la quale l'attività bancaria dovrebbe essere senza rischi, prevedendo continui aumenti di capitale e una sempre maggiore concentrazione degli istituti bancari.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) ritiene insussistente il requisito dell'urgenza che avrebbe dovuto giustificare l'emanazione del decreto-legge n. 3 del 2015 ed esprime riserve circa la soglia posta a 8 miliardi di attivo, quando in coerenza con le norme europee in materia di vigilanza, sarebbe stato preferibile porla a 30 miliardi. Conclude facendo presente che i processi di fusione e acquisizione presumibilmente incentivati dal

provvedimento in esame avranno effetti di notevole gravità sotto l'aspetto occupazionale.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) rimarca il valore del principio di mutualità e cooperazione quale elemento fondativo della attività delle banche popolari e di credito cooperativo che, fin dagli albori di tale modello creditizio hanno consentito di ampliare la partecipazione di soggetti di minore dimensione allo sviluppo capitalistico. Mentre la cooperazione di produzione e lavoro ha sostenuto la nascita e la diffusione dei partiti politici di ispirazione socialista, il credito cooperativo e popolare trova la propria base nell'economia sociale di mercato, di stampo cattolico. Rispetto a tale tradizione e cultura economica, il decreto-legge in commento, invece di consolidare e tutelare tale modello, ne mina le fondamenta, proprio nel momento di maggiore acutezza della crisi finanziaria ed economica. Il ricorso al decreto-legge, errato e incostituzionale per l'assenza di presupposto di necessità e urgenza, si rivela altresì sintomatico della volontà governativa di indebolire il sistema bancario italiano, mentre i Paesi europei nei quali il modello cooperativo bancario si è sviluppato e affermato si adoperano non solo a tutelare, ma anche a rafforzare il ruolo delle banche popolari. A tale proposito l'oratrice segnala che il Credit Agricol è una cooperativa di grandi dimensioni, quotata alla Borsa di Parigi, con una *governance* caratterizzata dal voto capitaro e nessuno ne contesta l'attività, la legittimità e la solidità. A suo parere, inoltre, il decreto-legge paradossalmente non supera il difetto di autoreferenzialità, che molti critici addebitano al modello delle banche popolari, ma apre sostanzialmente il campo, con un atteggiamento di provincialismo culturale e politico, all'azione di soggetti finanziari stranieri. A suo parere, ciò che va difeso del modello cooperativistico non è certamente la tipologia di *governance*, ma il capitale sociale che costituisce l'effettiva ricchezza di territori e realtà economiche in grado di sostenere, su entrambi i fronti, sia le iniziative imprenditoriali che quelle creditizie. E tuttavia, la tutela e la solidità di tale realtà non è un obiettivo attribuibile ai fondi di investimento stranieri, correndo quindi il rischio concreto di una totale svendita di tale patrimonio. D'altro canto, la scelta del governo di fissare un limite di otto miliardi degli attivi oltre il quale scatta l'obbligo di trasformazione in società per azioni è totalmente estranea alla logica della vigilanza europea che, correttamente, ha identificato in 30 miliardi di attivi la soglia oltre la quale scatta la vigilanza sulle banche esistenti. Si tratta, invece, di una scelta discrezionale che il Governo consapevolmente ha compiuto per rendere contendibili e scalabili le banche popolari italiane di maggiori dimensioni. Pur condividendo le osservazioni di quanti segnalano la contraddittorietà tra la quotazione in Borsa e il principio di voto capitaro, ritiene essenziale discutere in maniera aperta e trasparente se al sistema economico bancario italiano convenga o meno che la *governance* di importante e fondamentali comparti creditizi sia preda di gruppi finanziari stranieri e, quindi, sottratti ad ogni logica di sovranità economica nazionale.

Interviene quindi la senatrice RICCHIUTI (PD), a giudizio della quale il carattere mutualistico e cooperativistico non appartiene più alle banche popolari di grandi dimensioni, tenendo conto che l'attuale disciplina garantisce la permanenza di *management* e di governo societario le cui scelte rispondono ad elementi personalistici e relazionali che si sintetizzano nella sostanziale autoreferenzialità. La trasformazione quindi in S.p.A. delle banche popolari il cui attivo superi gli 8 miliardi costituisce una scelta pienamente condivisibile ed in linea con gli obiettivi di iniettare antidoti a favoritismi e clientelismi. A suo parere, inoltre, la tanto declamata vicinanza ai territori e alle esigenze delle piccole e medie imprese delle banche popolari è negata in radice dalle grandi dimensioni assunte da tali istituti di credito; rimarca inoltre che una lettura non acritica dei dati relativi alla percentuale sugli impieghi degli attivi porta a negare la maggiore efficienza delle banche popolari rispetto a quelle in forma di società per azioni. Ritiene ancora che il processo di concentrazione e fusione che ha visto protagoniste le grandi banche popolari italiane sia in linea con la tendenza consolidarsi anche per le S.p.A. Anche la valutazione comparata della percentuale dei crediti deteriorati mette in luce sia la fragilità del modello, sia la scarsa propensione del *management* a superare logiche clientelari e poco trasparenti. L'oratrice si sofferma poi a commentare positivamente il contenuto dell'articolo 2, relativo alla trasferibilità dei conti correnti. Conclude il proprio intervento ricordando che i rischi occupazionali paventati in conseguenza delle fusioni e delle aggregazioni delle banche popolari si attenuano se confrontate con i processi di ristrutturazione e riorganizzazione già in atto e che comunque la riduzione degli emolumenti del *management* delle banche popolari appare un obiettivo irrinunciabile rispetto all'esigenza di ridurre i costi.

Ha quindi la parola il presidente MUCCHETTI (PD), il quale sottolinea come il decreto legge all'esame possa avere conseguenze assai serie sugli equilibri del sistema bancario e sui flussi di risparmio, i quali costituiscono un presidio della sovranità nazionale in un Paese con un livello così elevato di risparmio. L'*iter* di conversione in legge, che costringe l'esame da parte del Senato in tempi molto ridotti, limita in modo significativo la possibilità di svolgere quegli approfondimenti che il provvedimento avrebbe richiesto.

Alcuni dati, tuttavia, debbono essere a suo giudizio conosciuti e valutati; in particolare, in merito all'asserita inadeguatezza della *governance* delle popolari evidenziata da una scarsa partecipazione al voto nelle assemblee, chiede al rappresentante del Governo se tale partecipazione sia valutata in termini di voti o di capitale e se sia stata raffrontata con quella rilevata nelle società per azioni di dimensioni analoghe. Sarebbe inoltre utile conoscere quale sia la dimensione dei prestiti alla clientela sul totale degli impieghi negli ultimi dieci anni, avendo riguardo sia al periodo antecedente la crisi sia a quello successivo.

Chiede un approfondimento su alcuni dati forniti dal rappresentante della Banca d'Italia in un'audizione presso l'altro ramo del Parlamento

sul decreto legge in esame, da cui risulta che all'esito degli ultimi aumenti di capitale il patrimonio di migliore qualità (CET1) delle banche popolari maggiori era pari in media all'11,6 per cento, solo lievemente più basso di quello delle altre sei banche italiane «significative», cioè sottoposte alla supervisione diretta del Sistema unico di vigilanza dell'area dell'euro – pari all'11,7 per cento.

Condivide le perplessità manifestate dal senatore Luigi Marino sulla filosofia sottesa ad alcuni recenti interventi volti a configurare un modello di impresa bancaria priva di rischio, ricordando le vicende che hanno condotto all'inaspettata esigenza di salvataggio di Unicredit – una società per azioni con proiezione internazionale – all'indomani del fallimento della Lehman Brothers; richiama pertanto l'esigenza di una grande prudenza nell'intervenire in materia. Il Governo sembra considerare la contendibilità come un valore in sé: egli riterrebbe utile conoscere, al riguardo, quali siano stati gli effetti delle fusioni e delle acquisizioni negli ultimi dieci o quindici anni, in termini di valore per gli azionisti, di credito erogato e di occupazione, paventando il rischio che la formazione di gruppi bancari di maggiori dimensioni possa condurre a una ulteriore drammatica riduzione dell'occupazione nel settore.

Chiede infine di precisare se la transitorietà dei limiti all'esercizio del diritto di voto, pari al cinque per cento del capitale sociale, di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, siano da intendersi nel senso che al termine del periodo indicato non sussistano più limiti ovvero se la loro eventuale rimodulazione – in termini temporali o di entità – venga rimessa allo statuto delle società. Richiama i limiti all'esercizio del diritto di voto che hanno riguardato Unicredit, stabiliti in via permanente. Conclude chiedendo di conoscere la *ratio* dell'espresso richiamo agli enti previdenziali nell'articolo 7, comma 3, posto che essi costituiscono la principale categoria di investitori istituzionali e professionali, domandandosi se con tale inciso si intenda configurare un obbligo alla sottoscrizione del capitale azionario da parte di tali enti.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore 20.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore PETROCELLI (*M5S*), il quale sottolinea l'esigenza di acquisire le risposte del Governo sulle numerose questioni emerse nel corso del dibattito, prima della scadenza del termine per la presentazione di emendamenti, chiedendo che questo sia fissato alle ore 12 di mercoledì 18 marzo.

Il presidente della 6^a Commissione Mauro Maria MARINO (*PD*) specifica che in fase di definizione del termine per la presentazione degli emendamenti occorre tenere presente la calendarizzazione della discussione sul provvedimento già fissata per la giornata di giovedì 19 marzo.

Il sottosegretario BARETTA si rende disponibile a rispondere alle questioni emerse nel corso del dibattito a partire dalla seduta successiva.

Su proposta del presidente MUCCHETTI le Commissioni riunite convengono, in conclusione, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore 10 di domani, mercoledì 18 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria**251^a Seduta***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1317 E 1561 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. 1317 e 1561, il professor Pasquale Costanzo, intervenuto in audizione informale nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 10 marzo scorso, ha consegnato una memoria, e che il professor Stefano Rodotà, non essendo potuto intervenire personalmente, ha inoltrato un contributo scritto.

Entrambi i documenti saranno resi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra il decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Esso si compone di nove articoli. L'articolo 1 ha d'oggetto un in-

sieme di interventi di riforma delle banche popolari: l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; la disciplina delle vicende straordinarie delle società, con particolare riguardo alle trasformazioni e alle fusioni, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste al riguardo; l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari; l'introduzione di limiti al voto capitaro, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto. A tal fine è modificato in più punti il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento. Esso recepisce nell'ordinamento la disciplina procedurale prevista dalla direttiva n. 2014/92/UE. In particolare, è previsto che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento debbano dare corso al trasferimento di un conto di pagamento senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro i termini predefiniti dalla citata direttiva. In caso di mancato rispetto dei termini, si prevede che il cliente sia risarcito per il ritardo, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. Sono infine introdotti ulteriori adempimenti di trasparenza informativa da fornire alla clientela.

L'articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere l'attività creditizia, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali.

L'articolo 4 introduce la definizione di «piccole e medie imprese innovative», che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, delle agevolazioni e degli incentivi, attualmente riservati alle *startup* innovative dalla legislazione vigente. La norma interviene, inoltre, sull'ambito di applicazione della normativa sulle *startup* innovative, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti.

Il comma 1 dell'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. I commi 2 e 3 affidano alla fondazione «Istituto italiano di tecnologia» compiti di servizio in favore del sistema nazionale della ricerca, tra cui la raccolta dei risultati della ricerca svolta negli enti pubblici e la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici.

L'articolo 6 estende anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella *white list* il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti, a fronte di finanziamenti a medio e lungo ter-

mine alle imprese, da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.

L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature. Infatti, il ricorso all'apposito *plafond* costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento, sarà facoltativo e non più obbligatorio. Le banche e le società di *leasing* potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma.

Infine, l'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dopo aver evidenziato la necessità e urgenza di emanare disposizioni di razionalizzazione delle forme organizzative dell'impresa bancaria, obiettivo che appare imprescindibile per la realizzazione del processo di unione bancaria in ambito europeo, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) critica il ripetuto ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, a prescindere dalla effettiva necessità e indifferibilità dell'intervento normativo. Ciò appare ancora più evidente, a suo avviso, per il decreto-legge di riforma della disciplina delle banche popolari, che non sembra rispondere ad esigenze immediate. Infatti, come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, le modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sarebbero conseguenti a una mera sollecitazione di alcuni organismi europei: a tal fine, sarebbe stato sufficiente ricorrere al procedimento legislativo ordinario, anche per rispetto delle prerogative del Parlamento.

Pertanto, ritiene che le nuove disposizioni compromettano l'autonomia statutaria, nella determinazione delle quote rilevanti per l'esercizio di specifici diritti azionari, già riconosciuta alle banche popolari e alle società cooperative quotate in borsa dall'articolo 24-*quater* del decreto-legge n. 179 del 2012.

Segnala, quindi, ulteriori criticità, ad esempio con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso 2-*ter*, laddove si riconosce alla Banca d'Italia la facoltà di limitare il diritto al rimborso delle azioni qualora «ciò sia necessario per assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca».

A suo avviso, inoltre, l'introduzione di un obbligo di trasformazione in società per azioni solo delle banche popolari con attivo superiore a 8

miliardi di euro presenta profili di costituzionalità, per violazione degli articoli 3 e 45 della Costituzione.

Costata, infine, che ancora una volta restano inascoltati i moniti del Presidente della Repubblica, soprattutto in riferimento all'esigenza di osservare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in base al quale i decreti-legge devono avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Cita, a titolo di esempio l'articolo 5 del decreto-legge all'esame, che reca modifiche della tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e, contestualmente, innova la disciplina dell'attività svolta dalla Fondazione istituto italiano di tecnologia.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che il provvedimento, sebbene abbia un contenuto piuttosto complesso, presenti i requisiti di necessità e urgenza. Infatti, il riordino delle forme organizzative dell'impresa creditizia appare indifferibile, nell'ambito del processo di realizzazione dell'unione bancaria e di revisione degli strumenti di vigilanza a livello europeo.

La particolare urgenza dell'intervento è determinata dal rischio di movimenti speculativi sui titoli di alcune banche popolari quotate in borsa. Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) annuncia un voto contrario per l'insussistenza dei presupposti costituzionali e la disomogeneità del contenuto del decreto, che contiene anche norme di natura ordinamentale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che, per introdurre modifiche in una materia tanto complessa, sarebbe stato più opportuno presentare un disegno di legge ordinaria. Il ricorso al decreto-legge appare censurabile, anche perché non consente un sereno e compiuto esame nel merito, sul quale peraltro avanza molteplici riserve. In particolare non condivide la soluzione proposta, in quanto suscettibile di compromettere l'esistenza del modello cooperativistico degli istituti di credito, che è stato particolarmente efficace nello sviluppo delle realtà locali, anche attraverso la partecipazione di associazioni di cittadini e categorie economiche.

Peraltro, il provvedimento presenta, a suo avviso, un contenuto disomogeneo e reca disposizioni di carattere ordinamentale, la cui efficacia è differita nel tempo.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), nel richiamarsi alle considerazioni dei senatori Bruno ed Endrizzi, critica il ricorso alla decretazione d'urgenza, che appare esclusivamente funzionale agli interessi del Governo che può così imprimere una inopportuna accelerazione all'*iter* dei provvedimenti di propria iniziativa, al di là della effettiva urgenza degli interventi. In particolare, a suo avviso, l'indifferibilità della riforma della disciplina delle banche popolari non può essere giustificata dal rischio di attività speculative in borsa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia un voto contrario. In primo luogo, sottolinea l'indeterminatezza dell'efficacia delle misure contenute nel provvedimento, in quanto, ad esempio, si prevede che la trasformazione in società per azioni avvenga entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, la cui adozione tuttavia è demandata alla Banca d'Italia. Ciò evidenzia, peraltro, l'assenza di motivi di urgenza.

In secondo luogo, si prevede una riforma di sistema, che dovrebbe essere più opportunamente collocata in un disegno di legge ordinaria, su cui la discussione è in corso anche in altri Paesi europei. Infatti, le sollecitazioni del Fondo monetario internazionale e della Commissione europea, in merito a una revisione delle forme organizzative del sistema creditizio, non sembrano avere carattere prescrittivo.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) sottolinea che, pur ritenendo legittima l'iniziativa del Governo, sarebbe inopportuno considerare doveroso l'intervento normativo, a seguito di sollecitazioni da parte di organismi europei. Precisa, infatti, che la questione della necessità di modificare la forma organizzativa della banche cooperative è stata già affrontata nella scorsa legislatura europea presso la Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, ma nel dibattito si sono registrate alcune posizioni critiche, in particolare da parte della Germania.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) osserva che, su una materia alquanto controversa, sarebbe stato più opportuno presentare un disegno di legge ordinaria, per ricercare, in collaborazione con il Parlamento, una soluzione quanto più possibile condivisa. Al contrario, il provvedimento in esame, già criticabile quanto al merito, appare inappropriato anche per la scelta di ricorrere alla decretazione d'urgenza. Annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

La PRESIDENTE comunica che il relatore, al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcuni emendamenti a sua firma, ha presentato i subemen-

damenti 7.501/500, 10.504/500, 10.505/500, 13.500/500, 14.500/500 e 15.500/500, pubblicati in allegato.

Inoltre, l'emendamento 6.23 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato, mentre l'emendamento 7.112 (testo 3) è stato riformulato in un testo 4, anch'esso pubblicato in allegato.

Avverte, infine, che la senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 8.16, 8.17, 8.0.100/19, 10.66 e 10.0.7.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 6.26, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.8 e 6.0.11.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3, sugli identici 6.5, 6.6 e 6.7, sugli emendamenti 6.8, 6.9, sugli identici 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14, sugli emendamenti 6.15, 6.23 (testo 3), 6.25, sugli identici 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7, nonché sugli emendamenti 6.0.9 e 6.0.10.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 6.16, nonché degli identici 6.17, 6.18 e 6.19, in quanto il loro contenuto è sostanzialmente recepito nell'emendamento a sua firma 6.500.

Quanto agli emendamenti 6.20, 6.21 e 6.22, invita i rispettivi proponenti a trasformarli in ordini del giorno.

Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti 6.2 e 6.4, nonché sul subemendamento 6.500/1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento 6.500/2 e sull'emendamento 6.500.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.1.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.2, mentre l'emendamento 6.3, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.4, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*) in assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 6.5 e 6.7, in assenza dei proponenti, sono fatti propri, rispettivamente, dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) e dal senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.5, 6.6 e 6.7.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 6.8 e 6.9.

Gli emendamenti 6.13 e 6.14, in assenza dei proponenti, sono fatti propri, rispettivamente, dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) e dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 6.500/2.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) esprime apprezzamento per l'approvazione del subemendamento 6.500/2, frutto di un fecondo confronto tra maggioranza e opposizioni. Sarebbe auspicabile sperimentare ancora tali forme di collaborazione, al fine di pervenire all'approvazione di norme quanto più possibile condivise.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta altresì accolto il subemendamento 6.500/1.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi accolto l'emendamento 6.500, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 6.500/2 e 6.500/1.

L'emendamento 6.16, nonché gli identici emendamenti 6.17, 6.18 e 6.19 risultano pertanto assorbiti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.15, fatto proprio dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), accogliendo l'invito del relatore, trasforma l'emendamento 6.20 nell'ordine del giorno G/1577/15/1, che è accolto dal Governo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.21 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.22 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1577/16/1, che è accolto dal Governo.

Gli emendamenti 6.23 (testo 3) e 6.25, in assenza dei proponenti, sono fatti propri, rispettivamente, dal senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) e dal senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 6.23 (testo 3) e 6.25.

Gli emendamenti 6.0.6 e 6.0.7, in assenza dei proponenti, sono fatti propri, rispettivamente, dal senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) e dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.0.9, fatto proprio dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.0.10, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti.

L'ordine del giorno G/1577/1/1 è accolto dal Governo.

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 14,25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 7.501/5, 7.501/8, 7.501/16, 7.501/20, 7.501/25, 7.501/26, 7.501/29, 7.501/30, 7.501/31, 7.501/34, 7.501/35, 7.501/36, 7.501/42, 7.501/43, 7.501/46, 7.501/47, 7.501/48, 7.501/49, 7.501/51, 7.501/52, 7.501/57, 7.501/58, 7.501/62, 7.501/63, 7.501/64, 7.30, 7.33, 7.34, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.54, 7.55, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.65, 7.66, 7.69, 7.70, 7.93, 7.95, 7.98, 7.99, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.115, 7.116, 7.119, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.16 (limitatamente al comma 2).

Avverte che sui subemendamenti 7.501/10, 7.501/11, 7.501/12, 7.501/13, 7.501/14, 7.501/45, 7.501/53 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione, all'inserimento di clausole d'invarianza finanziaria. Ove non riformulati in coerenza con il parere, tali subemendamenti si considerano inammissibili.

Sui subemendamenti 7.501/24 e 7.501/27 il parere della Commissione bilancio è non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole «e rafforzamento». Anche in questo caso, ove non riformulati in coerenza con il parere, tali subemendamenti si considerano inammissibili.

Comunica, in fine, che gli emendamenti 7.112 (testo 4) e 7.117 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.501/1, 7.501/2, 7.501/3, 7.501/7, 7.501/9, 7.501/15, 7.501/17, 7.501/18, 7.501/19, 7.501/21, 7.501/22, 7.501/28, 7.501/32, 7.501/33, 7.501/37, 7.501/38, 7.501/39, 7.501/40, 7.501/41, 7.501/44, 7.501/50, 7.501/54, 7.501/55, 7.501/56, 7.501/59, 7.501/60, 7.501/61, 7.501/65, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.29, 7.31, 7.32, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.56, 7.57, 7.59, 7.64 (testo 2), 7.67, 7.68, 7.71, 7.72, 7.73, 7.502/2, 7.502/3, 7.502/4, 7.502/5, 7.502/6, 7.502/7, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.96, 7.97, 7.503/1, 7.503/2, 7.503/3, 7.503/4, 7.503/5, 7.503/6, 7. 100, 7.101, 7.102, 7.103, 7.104, 7.105, 7.106, 7.111, 7.114, 7.0.4, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15 e 7.0.16 (limitatamente al comma 1).

Invita i rispettivi presentatori a trasformare i subemendamenti 7.501/4 e 7.501/6 in ordini del giorno, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 7.501/23 (testo 2).

Esprime parere favorevole sul subemendamento 7.502/1, mentre sul subemendamento 7.502/8 esprime parere favorevole, a condizione che, alla lettera b), il numero 5-*bis* sia riformulato nei termini seguenti: «razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti».

Esprime parere favorevole anche sul subemendamento 7.500/1, mentre invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti 7.113 e 7.118.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento 7.501/500, sull'emendamento 7.501, sul subemendamento 7.502/9, sull'emendamento 7.502, nonché sul subemendamento 7.503/7 e sull'emendamento 7.503. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 7.500. Accoglie, in fine, l'ordine del giorno G/1577/2/1.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere

espresso sull'emendamento 7.104. La proposta prevede che, nel procedere alla razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture, sia considerata la particolare situazione dei territori soggetti al fenomeno dell'immigrazione e quella delle aree in cui sono presenti infrastrutture sovra provinciali, come porti e aeroporti.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ritiene inopportuno fissare ulteriori criteri, che potrebbero limitare la facoltà del Governo di ridurre, per esigenze di razionalizzazione, il numero delle prefetture.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) valuta positivamente la proposta di modifica avanzata dal senatore Giovanni Mauro. Essa renderebbe più flessibile la disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 7, in quanto consentirebbe di tenere conto di fenomeni contingenti, come la dimensione dei flussi migratori, che possono imporre nuove esigenze e priorità ai territori coinvolti.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), riservandosi di valutare in modo più approfondito l'emendamento 7.104, ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 7.104 è quindi accantonato.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) invita il relatore a rivedere il suo giudizio sul subemendamento 7.502/7, volto a prevedere l'applicazione dei costi *standard* anche alla pubblica amministrazione.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) invita i proponenti a trasformare il subemendamento 7.502/7 in un ordine del giorno.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), accogliendo l'invito del relatore, trasforma il subemendamento 7.502/7 nell'ordine del giorno G/1577/20, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

In assenza dei proponenti, gli emendamenti 7.2 e 7.3 sono fatti propri dal senatore RUSSO (*PD*).

L'emendamento 7.501/23 (testo 2), fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*) in assenza dei proponenti, è ritirato.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 7.501/2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, nonché i subemendamenti 7.501/1, 7.501/2 e 7.501/3.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 7.501/4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1577/17/1, che è accolto dal Governo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) trasforma il subemendamento 7.501/6 nell'ordine del giorno G/1577/18/1. Trasforma quindi il subemendamento 7.501/11 nell'ordine del giorno G/1577/19/1, anch'esso pubblicato in allegato.

Presenta, infine, l'ordine del giorno G/1577/21/1, pubblicato in allegato, con il quale si impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile per la razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, prendendo in considerazione la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli.

La senatrice LO MORO (*PD*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1577/21/1.

Gli ordini del giorno G/1577/18/1, G/1577/19/1 e G/1577/21/1 sono accolti dal Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 7.501/500.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) osserva che la norma sul riordino dei corpi di polizia provinciale, con eventuale assorbimento nelle altre forze di polizia, non dovrebbe comportare ulteriori oneri.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che il subemendamento 7.501/500 si è reso necessario per modificare, nel senso indicato dalla Commissione bilancio, l'emendamento 7.501.

Il senatore CRIMI (*M5S*) nell'esprimere le proprie riserve sulla condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere, ritiene preferibile il testo dell'emendamento 7.501 nella originaria formulazione, in quanto, benché suscettibile di ulteriori miglioramenti, quantomeno prevede il riordino dei corpi di polizia provinciale e la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento nelle altre forze di polizia. A tale proposito, segnala la condizione di particolare incertezza degli agenti della polizia provinciale per la loro situazione occupazionale, anche a seguito della soppressione delle Province.

Il ministro MADIA precisa che la Commissione bilancio, nell'esprimere il parere sull'emendamento 7.501, si è avvalsa di relazioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato, da cui emergeva l'onerosità della norma, in quanto il personale della polizia provinciale e quello del Corpo forestale hanno un differente trattamento economico che – in caso di assorbimento di personale – sarebbe necessario armonizzare.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 7.501/500.

Risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 7.501/7, 7.501/9, 7.501/15, 7.501/17, 7.501/18, 7.501/19, 7.501/21, 7.501/22, 7.501/28, 7.501/32, 7.501/33, 7.501/37, 7.501/38, 7.501/39, 7.501/40, 7.501/41, 7.501/44, 7.501/50, 7.501/54, 7.501/55, 7.501/56, 7.501/59, 7.501/60, 7.501/61, 7.501/65.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.501.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario sull'emendamento 7.501, interamente sostitutivo della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 7.

Dopo aver precisato che sarebbe stato opportuno prevedere una norma distinta per la riduzione degli uffici del personale, anche dirigenziale, destinati ad attività strumentali, misura peraltro condivisibile, critica l'ampiezza della delega attribuita al Governo per la revisione delle funzioni di polizia, che risultano profondamente modificate.

Sarebbe stato opportuno, inoltre, rafforzare il Corpo forestale dello Stato, con l'accorpamento di tutti i nuclei di polizia, che si occupano di tutela dell'ambiente e sicurezza agroalimentare. Al contrario, è lecito ipotizzare che il Governo intenda sopprimere il Corpo forestale, con assorbimento del personale nelle altre forze di polizia.

Infine, chiede al relatore un chiarimento in merito ai processi di reinternalizzazione di servizi, previsti dalla norma.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene irragionevoli le scelte riguardanti il Corpo forestale dello Stato, dotato delle professionalità e delle specializzazioni necessarie per contrastare l'aumento dei reati in campo ambientale e agroalimentare. Non sarà sufficiente, infatti, assegnare tali funzioni a un singolo reparto all'interno delle forze di polizia. Sarebbe stato preferibile accorpare i compiti di polizia ambientale, attribuendone la competenza a un nucleo specializzato, eventualmente individuato nell'ambito della polizia provinciale.

A suo avviso, questa norma, insieme ad altri provvedimenti in materia ambientale, testimonia la disattenzione di una parte consistente della maggioranza rispetto alla materia della tutela ambientale. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 7.501.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), in merito alle osservazioni del senatore Crimi, precisa che, a fronte dei processi di reinternalizzazione dei servizi che si stanno realizzando presso le pubbliche amministrazioni, si è ritenuto opportuno escludere l'applicazione delle misure di riduzione del personale, in considerazione delle nuove esigenze di funzionalità degli uffici.

Quanto alle disposizioni in materia ambientale, sottolinea che la razionalizzazione delle funzioni delle forze di polizia è volta appunto a mi-

gliorarne l'efficienza, superando sovrapposizioni e frammentazioni di competenze. Peraltro, l'emendamento assicura la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e di sicurezza agroalimentare.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.501, così come modificato dall'approvazione del subemendamento 7.501/500.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.29, 7.31, 7.32, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.56, 7.57, 7.59, 7.64 (testo 2), 7.67, 7.68.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 7.71.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 7.72 e 7.73, mentre il subemendamento 7.502/1, fatto proprio dal senatore RUSSO (*PD*) in assenza dei proponenti, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

In assenza dei proponenti, i subemendamenti 7.502/2 e 7.502/6 sono fatti propri rispettivamente dal senatore RUSSO (*PD*) e dal senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 7.502/2, 7.502/3, 7.502/4, 7.502/5 e 7.502/6.

Posto ai voti con il parere favorevole dai rappresentanti del Governo, è accolto il subemendamento 7.502/9.

Il senatore RUSSO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 7.502/8 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 7.502/8 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.502.

Il senatore CRIMI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, formula osservazioni critiche sull'emendamento 7.502, che pregiudica il senso di collegialità del Consiglio dei ministri, con il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio. Ciò desta particolare preoccupazione,

a suo avviso, anche alla luce della riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo, che assegna un ruolo predominante al Governo nei confronti del Parlamento.

La senatrice LO MORO (*PD*) annuncia un voto favorevole. La proposta di modifica del relatore, infatti, recepisce in buona parte l'emendamento 7.74 a sua firma.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene che le riforme sostenute dall'attuale Governo – la revisione costituzionale, la modifica della legge elettorale, insieme al disegno di legge in esame – stiano determinando un processo di accentramento di competenze dalla periferia verso lo Stato, nonché un rafforzamento dei poteri del Governo e, in particolare, del Presidente del Consiglio. A suo avviso, tali misure, considerate in un'ottica complessiva, non possono che destare allarme. Annuncia pertanto un voto contrario.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.502, così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 7.502/1, 7.502/9 e 7.502/8 (testo 2).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91 e 7.92.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577**

Art. 6.

6.23 (testo 3)

TORRISI, PAGANO, AUGELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per motivi di pubblico interesse e di semplificazione, dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono escluse le società emittenti, e le loro controllate, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato già sottoposte a disposizioni in materia di trasparenza, alla diffusione di informazioni regolamentate e al controllo della Consob».

G/1577/15/1

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
in fase di attuazione della delega contenuta all'articolo 6,
impegna il Governo ad intraprendere ogni iniziativa utile affinché gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applichino tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.

G/1577/16/1

PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

in riferimento alla delega contenuta all'articolo 6, impegna il Governo a tenere conto della specificità del servizio di istruzione, nella fase di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera *a*), riguardante la precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7.

7.112 (testo 4)

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, scorporo dal Coni del Comitato paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto utilizza parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di Coni servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio. Il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transita in Coni servizio SpA».

7.501/500

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e

dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze di polizia.».

7.502/8 (testo 2)

LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, RUSSO

All'emendamento 7.502, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;».

G/1577/17/1

TORRISI, AUGELLO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
in fase di attuazione della delega contenuta all'articolo 7,
in riferimento al riordino dell'associazione Formez P.A, mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni,
impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa volta al rafforzamento delle attività istituzionali, al consolidamento della natura *in house* e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

G/1577/18/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti la razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio

al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali,

impegna il Governo ad assicurare, in riferimento al riordino di cui in premessa, la salvaguardia e il potenziamento dei livelli occupazionali nonché il ricorso in via prioritaria, ai fini dell'assunzione di nuovo personale, allo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

G/1577/19/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca, nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, disposizioni concernenti il riassetto del Corpo forestale dello Stato,

impegna il Governo ad assicurare, in riferimento alla riorganizzazione di cui in premessa, le opportune forme di coordinamento e razionalizzazione dei compiti relativi alla lotta attiva agli incendi boschivi, anche ai fini del potenziamento dell'efficacia della stessa.

G/1577/20/1

BISINELLA, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 7,

impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile ai fini di un'applicazione sistematica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard*.

G/1577/21/1

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, LO MORO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa utile per la razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, anche ai fini di contenimento della spesa, prendendo in considerazione la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli e prevedendo conseguentemente la competenza su tutto il territorio nazionale del tribunale militare e della procura militare della Repubblica di Roma.

Art. 10.**10.504/500**PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 10.504, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti:«; nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;».

10.505/500PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 10.505 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «natura giuridica» sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) sostituire le parole da: «; possibilità di avvalersi» fino alla fine con le seguenti: «; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

Art. 13.**13.500/500**PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 13.500, alla lettera b), capoverso «e-bis», sostituire le parole da: «con attribuzione» fino a: «Sociale» con le seguenti: «con attribuzione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli accertamenti;».

Art. 14.**14.500/500**PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 14.500, sostituire le lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) con le seguenti:

«c) precisa definizione del regime delle responsabilità dei dipendenti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;

e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

g) regolazione dei flussi finanziaria tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione

europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate».

Art. 15.

15.500/500

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) al comma 1, lettera e), dopo la parola: «introduzione» inserire le seguenti: «, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) GIOVANARDI ed altri. – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) MARCUCCI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) LUMIA ed altri. – *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) SACCONI ed altri. – *Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. – *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

– e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente PALMA comunica che la relatrice Cirinnà ha depositato un nuovo testo unificato in materia di coppie di fatto ed unioni civili, anche tenendo conto delle risultanze emerse nel corso delle audizioni, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri a partire dalla votazione degli emendamenti e subemendamenti accantonati.

Dopo che il relatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) ha invitato il presentatore, senatore Caliendo, alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.5 – in materia di poteri sostitutivi dell'Autorità nazionale anticorruzione (cosiddetta «Anac») per l'adozione di provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza – interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), rilevando che la proposta emendativa ha un significato preciso ed è volta a rafforzare la prevenzione del fenomeno corruttivo. Dichiarare pertanto di non ritirare l'emendamento, sul quale annuncia voto favorevole.

Il senatore LUMIA (PD) invita il senatore Caliendo a ritirare l'emendamento per poterlo riformulare in Aula e renderlo più coerente con l'im-

piano vigente in materia di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e di competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Avendo il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadito di non voler ritirare l'emendamento 3.0.5, lo stesso viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 3.0.6, volto ad imporre alle stazioni appaltanti l'obbligo di trasmettere, con cadenza trimestrale, all'ANAC le notizie utili ai fini della prevenzione dei reati di corruzione di cui al comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, annuncia il proprio voto favorevole il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il senatore LUMIA (*PD*), con argomentazioni analoghe a quelle precedentemente svolte sull'emendamento 3.0.5, invita il senatore Caliendo al ritiro dell'emendamento al fine di poterlo ripresentare in Aula con una diversa formulazione. Assicura, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, una sostanziale convergenza sugli obiettivi perseguiti dall'emendamento.

Il RELATORE, pur esprimendo un parere favorevole nel merito dell'emendamento, ritiene opportuno che lo stesso sia ritirato in modo da poter confluire nell'ambito di un disegno di legge dedicato al tema della prevenzione. In questo modo si potrebbe evitare che tale intervento normativo, pur condivisibile, non sia episodico e occasionale, ma rientri nell'ambito di un disegno organico sulla materia.

Dopo che il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha annunciato voto favorevole sull'emendamento, il RAPPRESENTANTE del Governo chiede al Presidente di voler disporre di una sospensione tecnica di pochi minuti al fine di potersi confrontare con il relatore sull'emendamento in votazione.

Il PRESIDENTE decide pertanto di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,40.

Il RAPPRESENTANTE del Governo, pur confermando la disponibilità sul contenuto dell'emendamento, chiede al presentatore di ritirarlo al fine di poterlo riformulare per l'Aula, in modo da tener conto dell'esigenza di assicurare un adeguato coordinamento dell'intervento modificativo con il quadro normativo vigente.

Si associa il RELATORE.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.0.6, mentre sull'emendamento 3.0.7 – volto a consentire la trasmissione

all'ANAC di informazioni o notizie ritenute rilevanti dal giudice amministrativo nell'ambito dei giudizi in materia di appalti, qualora vengano poste in evidenza condotte o atti in contrasto con le regole sulla trasparenza – oltre ad annunciare il proprio voto favorevole, giudica non necessario un approfondimento tecnico ed invita pertanto la Commissione ad approvarlo.

Interviene il presidente PALMA condividendo le considerazioni svolte dal senatore Caliendo sull'emendamento 3.0.7 e invitando il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere di contrarietà precedentemente espresso.

Il senatore LUMIA (*PD*), ritenendo convincente il contenuto della proposta emendativa, che ritiene sistematica e coerente con l'azione di Governo, invita il rappresentante del Governo ed il relatore a modificare il precedente parere contrario.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il RELATORE si associa.

L'emendamento 3.0.7 è quindi posto in votazione ed è approvato.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti 6.0.10000/2, 6.0.10000/3 e 6.0.10000/4 che, con distinte votazioni, vengono posti ai voti e respinti.

L'emendamento 6.0.10000, posto ai voti, è invece approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4 – quest'ultimo, fatto proprio dal senatore BUCCARELLA (*M5S*) – mentre il senatore Caliendo ritira il proprio emendamento 7.2.

Il presidente PALMA interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 7.0.1, a propria firma, recante modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, annunciando voto favorevole. L'emendamento in votazione – così come i successivi emendamenti 7.0.2 e 7.0.3, in materia rispettivamente di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle ASL e di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse – è volto a rafforzare l'azione preventiva in materia di corruzione, sottraendo dal controllo politico la nomina degli organi di vertice delle ASL e delle strutture sanitarie complesse e demandandola sostanzialmente ad una apposita commissione, composta da accademici e da membri tecnici indipendenti della Regione, aventi il compito di selezionare i *curricula* da sottoporre all'approvazione della Regione medesima.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur dichiarandosi favorevole nel merito all'emendamento in votazione, rileva la sua estraneità rispetto al contenuto del testo unificato.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) osserva la necessità di mantenere un meccanismo di controllo e una maggiore partecipazione democratica nella nomina dei direttori generali, che non andrebbe affidata a commissioni autoreferenziali, e nella gestione della struttura sanitaria.

Il senatore LUMIA (*PD*) dichiara che il problema affrontato nell'emendamento in votazione merita attenzione e che il suo voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, è motivato esclusivamente da ragioni di metodo, ritenendo necessario che la materia sia trattata in altra sede, anche con il coinvolgimento della Commissione sanità.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), pur rilevando di non aver sottoscritto l'emendamento in quanto troppo vicino all'impostazione seguita dall'Esecutivo, osserva che le posizioni testé espresse dalla maggioranza di Governo, lo inducono a votare a favore, in quanto non comprende le ragioni del voto sfavorevole.

Il senatore BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), annunciando voto favorevole, rileva che l'emendamento è volto a ridurre la spesa incontrollata prodotta dalle Regioni in materia sanitaria, eliminando la lottizzazione partitica nelle nomine degli organi di vertice delle ASL e delle strutture sanitarie complesse.

Dopo che alla senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) e al senatore MARTON (*M5S*) vengono forniti dal presidente PALMA chiarimenti sul contenuto dell'emendamento, l'emendamento 7.0.1, al quale appone la propria firma il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), viene posto ai voti ed è respinto.

Con separate votazioni, vengono altresì respinti anche gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3.

Dopo che il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), esprimendo il proprio vivo disappunto sul voto negativo testé espresso dalla maggioranza e dal Governo su emendamenti volti effettivamente a combattere e a prevenire il fenomeno della corruzione, ha abbandonato i lavori dell'Aula, si passa alla votazione dell'emendamento 8.1, che viene respinto dalla Commissione.

Analogamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1000, 8.2, 8.0.5 e 8.0.10, mentre l'emendamento 8.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene sull'emendamento 8.0.12, – volto ad incrementare i poteri di vigilanza e controllo dell'ANAC sui contratti secretati di cui agli articoli 17 e seguenti del codice degli appalti – invitando il rappresentante Governo ed il relatore a rivalutare il proprio iniziale parere contrario, in quanto la proposta emendativa si muove nella stessa ottica perseguita dalla maggioranza.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), annunciando voto favorevole, dichiara che questo emendamento – analogamente con altri emendamenti, peraltro respinti dalla Commissione – è volto a rafforzare la prevenzione del fenomeno corruttivo. Nella fattispecie si intende allargare il perimetro di competenze dell'ANAC, in linea con l'asserita valorizzazione del suo ruolo auspicata a più riprese dal Governo.

Dopo che il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha annunciato voto favorevole, il rappresentante del GOVERNO ed il RELATORE – rivalutando il parere precedentemente espresso – si rimettono alla Commissione.

L'emendamento 8.0.12 è quindi posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni vengono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.1001 e 8.0.1002 – dopo che il senatore BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ha annunciato su di essi voto favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763**

NT2

LA RELATRICE

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze

TITOLO I**DELLE UNIONI CIVILI****Art. 1.**

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile;

c) l'interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;

d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura

per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.

5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 3.

(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.

2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.

3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 4.

(Diritti successori)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All'articolo 44 lettera *b*) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie for-

mate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole «o unione civile tra persone dello stesso sesso»;

d) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute.

3. Gli schemi di decreto o di decreti legislativi a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

TITOLO II

DELLA DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 10.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto abbia determinato il compossesso ultraventennale della casa, il diritto di abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.

3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 11.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi

di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 12.

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Art. 13.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter.* - *(Diritti del convivente)*. – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 14.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente di fatto».

2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 15.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 16.

(Contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. Il contratto può prevedere:

a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile.

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 17.

(Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- b) in violazione del comma 1 dell'articolo 8;
- c) da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 18.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.

2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a trenta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

4. Nel caso di cui alla lettera c), del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui alla lettera *d*), del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Contratti di convivenza)*. – 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria**367^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche**

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il relatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) ricorda che, in riferimento all'emendamento 8.0.100, occorre valutare i profili finanziari con particolare riguardo alla nuova lettera *f*), che reca previsioni aggiuntive rispetto al testo del disegno di legge. Quanto ai rimanenti subemendamenti alla proposta 8.0.100 occorre valutare, anche in relazione all'emendamento-base, le proposte 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/12, 8.0.100/13, 8.0.100/14, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18, 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/25, 8.0.100/26, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38, 8.0.100/41, 8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/47, 8.0.100/48, 8.0.100/53, 8.0.100/55, 8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/61, 8.0.100/62, 8.0.100/63, 8.0.100/64, 8.0.100/66, 8.0.100/68, 8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72,

8.0.100/73, 8.0.100/74, 8.0.100/75, 8.0.100/76, 8.0.100/78, 8.0.100/83, 8.0.100/84, 8.0.100/85, 8.0.100/86 e 8.0.100/92. Rispetto alle riformulazioni, occorre valutare le proposte 7.117 (testo 2), sul cui primo testo era stato espresso parere di semplice contrarietà, le identiche 10.142 (testo 2) e 10.144 (testo 2), sulle cui versioni originarie vi era parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come nel caso del subemendamento 7.501/23 (testo 2). Quanto agli emendamenti 7.112 (testo 3) e 7.112 (testo 4), si conferma che le proposte non sono assentibili in assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO ritiene possa essere espresso un parere non ostativo sull'emendamento del relatore 8.0.100, nonché sui subemendamenti 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/12, 8.0.100/13, 8.0.100/14, 8.0.100/25, 8.0.100/26, 8.0.100/41, 8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/47, 8.0.100/48, 8.0.100/62, 8.0.100/64, 8.0.100/74, 8.0.100/75, 8.0.100/85 e 8.0.100/93.

Osserva, inoltre, che i subemendamenti 8.0.100/4, 8.0.100/5 e 8.0.100/6 dispongono una diversa destinazione di risorse oggi già assegnate al bilancio dello Stato, oltre a nuove agevolazioni fiscali previste dal comma 6 e che, pertanto, il parere del Governo non può che essere contrario. Esprime, altresì, un parere contrario sulle proposte 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/16, 8.0.100/17 e 8.0.100/18. Quanto alle proposte 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37 e 8.0.100/38, il parere è contrario in quanto le stesse attribuiscono alle camere di commercio funzioni ulteriori rispetto a quelle attualmente svolte, ciò che può plausibilmente produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Considerazioni analoghe valgono per il subemendamento 8.0.100/53. Esprime, inoltre, un parere contrario sui subemendamenti 8.0.100/61 e 8.0.100/63. Ritiene sia necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 8.0.100/66, mentre esprime un parere contrario sui subemendamenti 8.0.100/68, 8.0.100/69 e 8.0.100/71, in quanto introducono una sostanziale rigidità di bilancio mediante l'obbligo di mantenimento di livelli occupazionali del sistema camerale. Considerazioni analoghe possono essere riferite al subemendamento 8.0.100/70. Esprime un parere contrario sul subemendamento 8.0.100/72, nonché sulla proposta 8.0.100/73, la quale produrrebbe l'effetto di riportare la Cassa depositi e prestiti nell'ambito del perimetro delle pubbliche amministrazioni. Il parere è, altresì, contrario sul subemendamento 8.0.100/76, mentre sul subemendamento 8.0.100/78 il parere contrario è limitato alle parole «nonché le disposizioni contenute nelle rispettive leggi regionali», sul subemendamento 8.0.100/84, limitatamente alla lettera *e*), e sulla proposta 8.0.100/86, dal capoverso «dopo la lettera *f*)», aggiungere le seguenti:» fino alla fine. Esprime, infine, un parere contrario sulla proposta 8.0.100/92.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sulla proposta 8.0.100, nonché sui subemendamenti 8.0.100/2, 8.0.100/3, 8.0.100/12, 8.0.100/13, 8.0.100/14, 8.0.100/25, 8.0.100/26, 8.0.100/41, 8.0.100/42, 8.0.100/43, 8.0.100/44, 8.0.100/47, 8.0.100/48, 8.0.100/62, 8.0.100/64, 8.0.100/74, 8.0.100/75, 8.0.100/85 e 8.0.100/93. Propone, inoltre, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18. Quanto ai subemendamenti 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36, 8.0.100/37, 8.0.100/38 e 8.0.100/53, il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola che indichi che le nuove funzioni saranno svolte con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili a legislazione vigente. Propone, altresì, l'espressione di un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 8.0.100/61, 8.0.100/63, 8.0.100/66, per assenza di relazione tecnica, 8.0.100/68, 8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73, 8.0.100/76, 8.0.100/84, limitatamente alla lettera *e*), 8.0.100/86, dal capoverso «dopo la lettera *f*)», aggiungere le seguenti:» fino alla fine e 8.0.100/92.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che sulle proposte 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/55, 8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/83 e 8.0.100/84, ad esclusione della lettera *e*), il parere è contrario, nonostante ad esse non possa essere ascritto un onere diretto per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione di un parere di semplice contrarietà sui subemendamenti 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/55, 8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/83 e 8.0.100/84, ad esclusione della lettera *e*).

Quanto alle proposte per le quali sono pervenute delle riformulazioni, il vice ministro MORANDO esprime un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 7.117 (testo 2), sul 10.142 (testo 2) e l'analogo 10.144 (testo 2), specificando, relativamente a questi ultimi, che la riformulazione ha modificato la parte del testo originario che aveva motivato un parere contrario da parte del Governo. Il parere è, altresì, contrario sulla proposta 7.501/23 (testo 2). Quanto agli emendamenti 7.112 (testo 3) e 7.112 (testo 4), riferisce che, nonostante l'avvenuta sollecitazione dei ministri competenti, manca attualmente un elenco analitico del personale, con specifico riferimento all'incarico ricoperto e alle retribuzioni percepite, del quale si propone il trasferimento dal Coni al Comitato Paralimpico. Osserva, inoltre, che nella relazione tecnica predisposta dal Ministero competente, si fa riferimento a importi che non collimano con la lettura del bilancio

effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato. Il Governo, pertanto, non può che esprimere un parere contrario, stante l'assenza di una relazione tecnica adeguata. Quanto all'emendamento 13.500 (testo 2), il quale propone una sorta di staffetta generazionale nella P.A., in base alla quale al dipendente che venisse collocato in *part time* sarebbe corrisposto un contributo previdenziale corrispondente al tempo pieno, la condizione per l'espressione di un parere non ostativo da parte del Governo è che la somma delle retribuzioni lorde implicate dalla modifica siano uguali all'importo corrisposto al dipendente prima del collocamento in *part time*. In termini generali, osserva, inoltre, che la proposta risulta incompatibile con il principio fondamentale dell'ordinamento previdenziale secondo cui l'importo della contribuzione non possa essere superiore alla retribuzione di riferimento.

Tenuto conto delle considerazioni svolte dal vice ministro, il PRESIDENTE propone di mantenere un parere di contrarietà semplice sulla proposta 7.117 (testo 2), mentre propone un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione dell'ultimo periodo sugli emendamenti 10.142 (testo 2) e 10.144 (testo 2). Ritiene si possa esprimere, infine, un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sul subemendamento 7.501/23 (testo 2). Quanto alle proposte 7.112 (testo 3) e 7.112 (testo 4), ritiene che l'espressione del parere possa essere sospeso in attesa della relazione tecnica da parte dei ministeri competenti fino al termine indifferibile costituito dalla seduta pomeridiana di domani. Propone, altresì, lo stesso termine indifferibile per la presentazione di una riformulazione, da parte del firmatario senatore Berger, del subemendamento 13.500/25.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 8.0.100, i relativi subemendamenti e le riformulazioni pervenute, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.100/4, 8.0.100/5, 8.0.100/6, 8.0.100/7, 8.0.100/10, 8.0.100/11, 8.0.100/16, 8.0.100/17, 8.0.100/18, 8.0.100/61, 8.0.100/63, 8.0.100/66, 8.0.100/68, 8.0.100/69, 8.0.100/70, 8.0.100/71, 8.0.100/72, 8.0.100/73, 8.0.100/76, 8.0.100/92, 7.501/23 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 8.0.100/19, 8.0.100/20, 8.0.100/21, 8.0.100/22, 8.0.100/24, 8.0.100/27, 8.0.100/29, 8.0.100/45, 8.0.100/46, 8.0.100/55, 8.0.100/56, 8.0.100/57, 8.0.100/60, 8.0.100/83, 7.117 (testo 2). Il parere sulla proposta 8.0.100/84 è di semplice contrarietà, ad eccezione della lettera *e*, sul quale è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai subemendamenti 8.0.100/31, 8.0.100/32, 8.0.100/33, 8.0.100/34, 8.0.100/35, 8.0.100/36,

8.0.100/37, 8.0.100/38 e 8.0.100/53. Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 8.0.100/86, alla soppressione delle lettere *f-bis*), *f-ter*) e *f-quater*). Il parere sulla proposta 8.0.100/78 è di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole "nonché le disposizioni contenute nelle rispettive leggi regionali". Il parere non ostativo è inoltre condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.142 (testo 2) e 10.144 (testo 2), alla soppressione della parole »; aumento della durata del periodo di aspettativa non retribuita«. Il parere è non ostativo sull'emendamento 8.0.100 e sui restanti subemendamenti, mentre rimane sospeso sulle proposte 7.112 (testo 3), 7.112 (testo 4) e 13.500/25.»

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 18 marzo, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria

166^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione del Presidente della Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo, onorevole Silvia Costa, in merito alle attività del Parlamento europeo in materia di istruzione, università, nonché tutela e valorizzazione della cultura e dello sport.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente della Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo, onorevole Silvia Costa, in merito alle attività del Parlamento europeo in materia di istruzione, università, nonché tutela e valorizzazione della cultura e dello sport

Il PRESIDENTE, dopo aver formulato un indirizzo di saluto, introduce brevemente l'audizione dell'onorevole Silvia Costa, auspicando che ciò rappresenti l'avvio di un proficuo dialogo interistituzionale tra il Senato della Repubblica e il Parlamento europeo.

L'onorevole Silvia COSTA, nel ringraziare la Commissione per la sensibilità dimostrata, osserva preliminarmente che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si è avviata una stretta collaborazione tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, con riferimento sia alla fase ascendente che alla fase discendente di formazione e di attuazione degli atti normativi europei.

In particolare, all'interno della strategia Europa 2020, per il perseguimento di una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile, risultano strategiche le tematiche sulla valorizzazione dell'istruzione, dell'università, della cultura e della ricerca.

Si sofferma poi sull'importanza delle finalità contenute nelle raccomandazioni della Commissione europea indirizzate ai vari Stati nazionali, stante il fatto che le tematiche in esame rientrano perfettamente in una logica di rapporto di sussidiarietà tra Istituzioni europee ed Istituzioni statali.

Riepiloga, quindi, le fasi della procedura legislativa ordinaria, al cui interno il Parlamento europeo assume un ruolo di codecisione, anche con riferimento all'attività delle Commissioni parlamentari, le cui sedute vengono trasmesse in *streaming*, coerentemente con le esigenze di trasparenza e di pubblicità.

Posto, quindi, che le basi legali delle competenze in materia di istruzione e cultura risultano fortemente radicate nel Trattato di Lisbona, dà conto delle *policies* tese al miglioramento della mobilità dei lavoratori, anche nell'ottica dell'accrescimento professionale. Fa, quindi, presente l'impegno sul fronte del dialogo interculturale e interreligioso all'interno del programma Europa Creativa, imperniato proprio sugli scambi culturali, sulle collaborazioni artistiche, nonché sulla valorizzazione delle industrie creative e culturali, che trovano il loro inserimento anche nelle politiche industriali.

Un altro aspetto di indubbio rilievo è rappresentato dal complesso delle politiche rivolte alla riduzione della dispersione scolastica e all'apprendimento permanente.

Per quanto attiene, invece, allo sport, tale filone rappresenta una politica recente in termini di competenza, attivata dal 2010 e rivolta ad aumentare la pratica sportiva, a promuovere stili di vita corretti, il sostegno all'associazionismo sportivo di base; peraltro, da quest'anno, la prima settimana di settembre è stata individuata dalle Istituzioni europee come settimana dello sport.

Passando ai parametri a cui improntare l'implementazione delle politiche educative, nell'ambito della strategia Europa 2020, si sofferma sulle iniziative rivolte a garantire la mobilità e la circolazione delle persone e dei professionisti, oltre ad altre importanti finalità, come la riduzione entro il 10 per cento del tasso di dispersione scolastica, nonché un innalzamento al 40 per cento della quota di persone in possesso di un titolo di istruzione terziaria. Rileva che molti di questi obiettivi sono inquadrati all'interno di programmi pluriennali e osserva positivamente come, negli ultimi anni, il settore della ricerca abbia beneficiato di un incremento di fondi per 80 mi-

liardi di euro, di cui 14,7 destinati ai programmi *Erasmus* ed *Erasmus plus*, che favoriranno la circolazione di quattro milioni di studenti nei diversi Paesi europei.

Illustra, inoltre, le linee guida di programmi connessi ad Europa Creativa, come il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione *Horizon 2020* e il programma *Cosme*, che riguarda le piccole e medie imprese, con particolare riferimento a quelle a vocazione turistica. Evidenzia come ogni programma sia seguito e fortemente supportato, nei diversi Paesi, da apposite agenzie nazionali.

Ribadisce, quindi, l'impegno profuso affinché la dimensione culturale ed educativa rappresenti un elemento trasversale ai diversi programmi di azione. In merito, poi, al settore dell'audiovisivo e dell'agenda digitale, nel ricordare la presenza di un Commissario europeo con la delega proprio per la società e l'agenda digitale, rammenta l'importanza della direttiva sul sistema audiovisivo di prossima adozione e la necessità di conciliare, anche nell'ottica dell'ammmodernamento tecnologico, le esigenze dell'innovazione con quelle della tutela dei contenuti e dei diritti di proprietà intellettuale.

Per quanto attiene più specificatamente al tema del finanziamento delle università, nonché dei programmi finalizzati a ridurre il fenomeno degli studenti fuori corso, ricorda che le Istituzioni europee non finanziano direttamente le università, limitandosi a finanziare o a cofinanziare programmi e progetti di cooperazione presentati dagli istituti universitari e dagli enti di ricerca: sul punto, rammenta come le raccomandazioni della Commissione europea individuino dei parametri volti a favorire, nell'erogazione dei finanziamenti, le università che si caratterizzano per un maggiore ricorso a progetti e programmi di innovazione.

Il PRESIDENTE, prima di aprire il dibattito, ringrazia l'onorevole Silvia Costa per la relazione ricca di numerosi spunti di riflessione, che potranno formare oggetto di ulteriori incontri, oltre che di appositi spazi di approfondimento.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) esprime un forte apprezzamento per l'impegno intrapreso dall'Unione europea ai fini della riduzione, entro il 2020, del tasso di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento. Chiede, poi, quali possano essere le iniziative del Parlamento italiano per un utilizzo efficiente degli stanziamenti in favore dell'Italia all'interno dei fondi strutturali.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), nell'auspicare che il confronto con la Commissione cultura del Parlamento europeo prosegua attraverso ulteriori audizioni o, eventualmente, con una missione a Bruxelles, ritiene utile che i diversi Stati nazionali, insieme alle Istituzioni europee, individuino gli elementi comuni per configurare un sistema educativo di qualità che favorisca la spendibilità sull'intero mercato comunitario dei titoli di studio acquisiti dagli studenti.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ricorda come le riforme del sistema scolastico ed educativo degli ultimi anni non abbiano mai portato ad un sostanziale investimento in termini di risorse finanziarie e, sul punto, chiede come si possano conciliare gli obiettivi delle raccomandazioni europee, rispetto ai vincoli di finanza pubblica imposti all'Italia e agli altri Stati nazionali. Infatti, se non si prevede lo scorporo delle spese per l'educazione e l'istruzione dal Patto di stabilità e crescita, sarà molto difficile colmare le lacune esistenti. Invita, quindi, il Parlamento europeo a sostenere questa importante battaglia.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) chiede delucidazioni circa la sinergia tra la Commissione cultura del Parlamento europeo e la Commissione competente per la ricerca, sottolineando come le università rappresentino le sedi istituzionalmente preposte proprio all'attività di ricerca. Rammenta, peraltro, l'importanza di portare a compimento il «processo di Bologna» per la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*), nel ricordare il recente incontro tra l'onorevole Costa e l'intergruppo parlamentare sulla musica, si sofferma sulla necessità di perseguire alcuni obiettivi strategici, come la tutela della proprietà intellettuale all'interno dei percorsi di innovazione tecnologica, nonché l'implementazione dello statuto sociale degli artisti adottato dalla Commissione europea nel 2007.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) osserva che l'idea di Unione europea risulta ad oggi presente nell'opinione pubblica, ma ritiene che, anche ai fini dell'efficace utilizzo delle risorse del programma di bilancio pluriennale 2014-2020, debbano essere adottate tutte le iniziative utili per conciliare le azioni delle Istituzioni europee con la tutela e la valorizzazione delle identità culturali sparse nella variegata rete territoriale del nostro Paese.

L'onorevole Silvia COSTA, intervenendo in sede di replica, ricorda come le raccomandazioni della Commissione europea rechino, oltre agli obiettivi individuati per ogni Paese, anche le indicazioni utili per il perseguimento delle singole finalità. Si sofferma, quindi, sugli obiettivi previsti per i programmi di ammodernamento dei cicli scolastici e per il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro, con particolare riguardo anche all'apprendistato e agli sbocchi professionali.

Fa, poi, presente come il Parlamento europeo si sia speso più volte, finora senza successo per l'applicazione della *golden rule* volta a scomputare dal patto di stabilità e crescita le spese per l'istruzione e la cultura.

All'interno poi del Fondo strategico per gli investimenti, promosso dalla nuova Commissione europea, ricorda come la politica per l'istruzione rappresenti una delle priorità.

Dopo aver fornito ulteriori dati sulla valutazione dei *curricula* oltre che sull'aggiornamento professionale dei docenti, dà conto delle iniziative intraprese per il settore della ricerca, ricordando che, nel prossimo mese di maggio, si terrà ad Erevan la Conferenza interministeriale sul futuro del «processo di Bologna».

Si sofferma poi sul programma *Horizon 2020*, evidenziando che esso reca quattordici linee di ricerca, ognuna delle quali è supportata da un esperto nazionale che partecipa ai tavoli di lavoro in cui vengono selezionati i progetti vincitori dei bandi per l'erogazione di finanziamenti.

Dopo aver fornito ulteriori elementi sui bandi per Europa Creativa, passa ad esaminare le tematiche sulla valorizzazione della cultura musicale, ricordando che senza contenuti culturali di qualità, non è possibile il miglioramento della creatività musicale.

Dopo aver fornito dei dati sulle strategie comunicative sulle Istituzioni europee, ricorda, in conclusione, che, nell'ultima sessione plenaria del Parlamento europeo è stata approvata una risoluzione sulla tutela dei diritti della persona umana, in cui è stato recepito un emendamento a propria firma, approvato all'unanimità, volto a qualificare come crimine contro l'umanità la distruzione dolosa del patrimonio culturale perpetrata dall'ISIS in Iraq e in Siria. Invita, inoltre, a collaborare per raccogliere l'accorato appello formulato da un autorevole archeologo siriano volto ad introdurre un embargo per vietare la vendita dei beni archeologici trafugati dalla Siria.

Il PRESIDENTE ringrazia il l'onorevole Silvia Costa per i chiarimenti offerti e dichiara, quindi, conclusa tale procedura informativa all'ordine del giorno.

Interrogazioni

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IN SEDE CONSULTIVA

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati ed è ora all'esame, in sede referente, delle Commissioni 6^a e 10^a riunite.

Per quanto di competenza della Commissione istruzione, segnala l'articolo 4, che introduce la definizione di «piccole e medie imprese innovative», che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle *start up* innovative dalla legislazione vigente.

In particolare, il comma 1 introduce la definizione di piccole e medie imprese (PMI) innovative.

Il medesimo comma 1, alla lettera e), individua, tra i requisiti necessari per la qualifica di PMI innovativa, la presenza di almeno due dei seguenti requisiti: volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione; personale qualificato; titolarità di privative industriali.

Nello specifico i requisiti richiesti sono: 1) il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al tre per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa, escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili, ed incluse, invece, le spese per l'acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo; 2) l'impiego, come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad un quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'Estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; 3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a programmi per elaboratore (*software*), purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il comma 2 prevede l'istituzione di una apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese, a cui le PMI innovative devono essere iscritte per poter accedere alle agevolazioni.

I commi 9 e seguenti estendono alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *start-up* innovative. Si tratta di misure agevolative consistenti in deroghe al diritto societario, incentivazioni fiscali, accesso semplificato e gratuito al fondo centrale di garanzia, sostegno nel processo di internazionalizzazione, raccolta di capitale di rischio. Un regime particolare, subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, è previsto (comma 9-*bis*) per le PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale: nel loro caso, le misure di favore sono condizionate alla presentazione di un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

Segnala, poi, l'articolo 5, che modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi

derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. *patent box*), introdotta dalla legge di stabilità 2015.

In primo luogo (comma 1), i marchi commerciali sono inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale.

Viene, inoltre, ampliato il campo di applicazione oggettiva del *patent box*, includendo, entro limiti prestabiliti, le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in *outsourcing* e con le società del gruppo.

Il comma 2, come sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, conferisce, poi, alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT la possibilità di costituire o partecipare a *start-up* innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici strategici, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 3, come sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, specifica che, nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici, la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del dieci per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Infine, il nuovo comma 3-*bis* precisa che la Fondazione, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3, predispone apposite linee guida da trasmettere al Ministero dell'istruzione e al Ministero dello sviluppo economico.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 17 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13,45

*AUDIZIONI INFORMALI DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO SPA E DELL'ANAS
SPA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1678 (DELEGA RE-
CEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,05

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI AUTOSTRADE
PER L'ITALIA SPA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1678
(DELEGA RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI)*

Plenaria**130^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA, dell'ANAS SpA e di Autostrade per l'Italia SpA, svolte oggi nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678 (delega recepimento direttive appalti e concessioni), in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che, con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», sono state riformate le procedure e le modalità per il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano. In particolare, lo strumento annuale della legge comunitaria è stato sostituito da un duplice strumento legislativo: da un lato, la legge di delegazione europea, il cui oggetto è il conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; dall'altro, la legge europea, volta a prevedere norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il provvedimento in esame costituisce quindi il primo di tali atti, con riferimento all'anno 2014.

Esso consta di 11 articoli, diretti a dare attuazione alle direttive indicate negli allegati A e B nonché alle decisioni quadro richiamate all'articolo 11.

Come prescritto dalla legge n. 234, la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge contiene una serie di dati e informazioni, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce il provvedimento, relativi allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea, alle direttive da recepire e già recepite in via amministrativa e ai provvedimenti con i quali le singole regioni hanno provveduto a recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza. Segnala quindi che, rispetto ai dati riferiti al 31 dicembre 2013, il Governo ha aggiunto un aggiornamento al 30 settembre 2014.

Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge, rileva che i primi due articoli hanno carattere generale: l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive riportate negli allegati A e B, rinviando per le procedure e i criteri direttivi cui attenersi a quanto stabilito negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, l'articolo 31 prevede che il Governo adotti i decreti legislativi di recepimento delle direttive entro i due mesi antecedenti al termine indicato in ciascuna di esse. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il termine è fissato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Il Governo, infine, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, può adottare disposizioni integrative e correttive di ciascuno di essi.

Come specificato dal comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1758, gli schemi di decreti legislativi sui quali è necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari sono quelli relativi al recepimento delle direttive indicate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi alle direttive di cui all'allegato A. Sempre l'articolo 31 della legge n. 234 chiarisce che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dello schema di atto, i decreti possono essere emanati anche in mancanza del parere.

L'articolo 2 del testo in esame conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate con fonti non primarie o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.

Gli articoli da 3 a 10 del provvedimento contengono i principi e criteri direttivi per il recepimento di specifiche disposizioni europee, che non riguardano materie di competenza dell'8^a Commissione. Ugualmente estranee agli ambiti di competenza della 8^a Commissione sono le decisioni quadro per la cui attuazione l'articolo 11 conferisce la delega al Governo.

Segnala invece che sia la direttiva indicata nell'Allegato A che alcune direttive inserite nell'Allegato B sono di specifico interesse della Commissione.

In particolare, nell'Allegato A figura la direttiva 2013/53/UE, che abroga la precedente direttiva 94/25/CE aggiornando il quadro delle disposizioni relative alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua. Vengono riviste la definizione delle caratteristiche di sicurezza e dei requisiti essenziali, anche ambientali, che tali tipologie di imbarcazioni devono possedere, nonché le procedure per la valutazione della conformità dei prodotti realizzati nei diversi Stati membri.

Sottolinea che il termine fissato per l'adozione di misure nazionali di recepimento della direttiva è fissato al 18 gennaio 2016, ma è previsto un regime transitorio fino al 18 gennaio 2017, per consentire la messa sul mercato di prodotti conformi alla precedente direttiva 94/25/CE.

Per quanto riguarda poi l'Allegato B, segnala innanzitutto la direttiva 2014/55/UE, che disciplina la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. In particolare, le disposizioni della direttiva si applicano alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/81/CE concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, della direttiva 2014/25/UE sui settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, mentre non trovano applicazione per le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti di cui alla direttiva 2009/81/CE, relativa ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o soggette a speciali misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti in uno Stato membro.

Il termine di recepimento è fissato al 27 novembre 2018. Si prevede che la Commissione europea riesamini gli effetti della direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, eventualmente corredata da valutazione di impatto per intraprendere ulteriori azioni, entro tre anni dal termine per il differimento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma della direttiva, in cui è stabilito che gli Stati membri possano rinviare l'ottemperanza degli obblighi di ricezione ed elaborazione della fattura elettronica fino al termine massimo di 30 mesi dalla pubblicazione della norma.

Nell'Allegato si prevede inoltre il recepimento della direttiva 2014/61/UE, finalizzata a facilitare ed incentivare, mediante l'adozione di misure volte a ridurre i costi, l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, mediante la promozione dell'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e un dispiegamento più efficiente di quelle nuove. Essa, tra l'altro, fissa i requisiti minimi relativi alle opere civili, regola l'accesso alle infrastrutture esistenti, anche con riferimento alle infrastrutture interne agli edifici e prevede interventi degli Stati membri per

il coordinamento di opere di genio civile funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il termine per il recepimento è fissato al 1° gennaio 2016.

Segnala, infine, che nell'Allegato B è inclusa anche la direttiva 2013/54/UE, finalizzata ad assicurare che gli Stati membri, mediante l'istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, garantiscano che le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la loro bandiera rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

In risposta ad una richiesta del senatore SCIBONA (*M5S*) fornisce quindi ulteriori chiarimenti sul contenuto della direttiva 2014/61/UE.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede di inserire nel parere da rendere alla Commissione di merito, in relazione alla delega per il recepimento della direttiva 2013/53/UE, una raccomandazione per una particolare attenzione a tutti gli accorgimenti finalizzati a ridurre le emissioni dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua, dall'utilizzo di biocarburanti ai motori elettrici. In particolare, si potrebbe favorire la diffusione dei motori elettrici consentendo alle imbarcazioni dotate di tali sistemi di propulsione di accedere anche, con le dovute cautele, ai parchi lacuali e marittimi.

Il presidente MATTEOLI chiede alla relatrice se possa essere predisposta una proposta di parere sul provvedimento in esame.

La relatrice CARDINALI (*PD*) preannuncia l'intenzione di redigere, per la successiva seduta, una proposta di parere favorevole, recependo le osservazioni del senatore Ranucci.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (n. 144)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). Esso è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2013/38/UE, finalizzata ad aggiornare alle nuove disposizioni internazionali, dettate dalla Convenzione dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006, la normativa europea

vigente – contenuta nella direttiva 2009/16/CE – in materia di procedure di controllo sulle navi da parte dello Stato di approdo, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo. La Convenzione, il cui obiettivo è proprio quello di promuovere condizioni di vita e di lavoro più dignitose per la gente di mare, oltre che condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi, è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 113 del 2013 ed è entrata in vigore a novembre 2014. Sempre a novembre 2014 era fissato dall'articolo 2 della direttiva 2013/38/UE il termine per il recepimento da parte degli Stati membri. Fa quindi presente che lo schema di decreto in esame si compone di due articoli. L'articolo 1 reca novelle al decreto legislativo n. 53 del 2011, che aveva trasposto nell'ordinamento interno la già citata direttiva 2009/16/CE, mentre l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento quindi all'articolo 1, comma 1, evidenzia che le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* modificano l'articolo 2 del decreto legislativo n. 53 per introdurre nelle definizioni il richiamo a tre nuovi atti internazionali cui occorre fare riferimento nello svolgimento delle attività ispettive previste dal decreto. Oltre che della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, si tratta della Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi e della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, entrambe concluse nel 2001 e già ratificate dall'Italia. Come accennato, il rispetto di tali Convenzioni sarà oggetto di verifica da parte degli ispettori dello Stato di approdo.

Le lettere *e)* ed *f)*, modificano l'ambito di applicazione della normativa, come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53. In via generale, le disposizioni vigenti si applicano alle navi che battono bandiera non italiana e ai relativi equipaggi che facciano scalo o ancoraggio in un porto nazionale. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non abbia sottoscritto le Convenzioni internazionali richiamate, l'Autorità locale accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario delle Convenzioni. Con lo schema in esame si dispone inoltre che tale nave sia sottoposta ad un'ispezione più dettagliata, secondo le procedure istituite dal Memorandum di intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo sottoscritto a Parigi nel 1982, e che l'applicazione delle misure contemplate dal decreto non debba comportare una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell'Unione europea.

La lettera *g)* del comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 15 del decreto vigente, per rafforzare la riservatezza sull'identità della persona che presenta un esposto, esplicitando che essa non debba essere rivelata al comandante o al proprietario della nave.

Con la lettera *h*) viene inserito un nuovo articolo 15-*bis*, finalizzato ad introdurre una disciplina molto dettagliata delle procedure per la gestione a terra degli esposti presentati dai marittimi in relazione a violazioni delle prescrizioni della Convenzione Internazionale del 2006.

La lettera *i*) aggiunge tre nuovi commi all'articolo 21 del decreto legislativo n. 53, sulle iniziative da intraprendere qualora un'ispezione più dettagliata accerti condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni della Convenzione del 2006.

I nuovi commi introdotti all'articolo 22 dalla lettera *l*) prevedono poi la possibilità di disporre il fermo della nave qualora siano accertate condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi oppure carenze che costituiscano una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della Convenzione del 2006. In alternativa al fermo, l'autorità locale può disporre l'interruzione dell'operazione durante la quale sono emerse le carenze. Il provvedimento di fermo o d'interruzione di un'operazione non è revocato fino a quando non si sia posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorità competente non abbia accettato un piano d'azione per correggere le carenze stesse e abbia accertato che il piano possa essere attuato in modo rapido.

La lettera *m*) interviene sempre sull'articolo 22, sull'obbligo di informazioni allo Stato di bandiera per i casi di navi sottoposte a fermo.

Con le lettere successive, dalla lettera *n*) alla lettera *u*), sono infine apportate modifiche agli allegati al decreto legislativo n. 53. In particolare, con riferimento all'Allegato III, tra i cd. «fattori imprevisti», che determinano una priorità per l'ispezione della nave, indipendentemente dal periodo intercorso dall'ultima ispezione periodica effettuata, viene inclusa l'esistenza di un rapporto o di un esposto relativo alla sicurezza di esercizio della nave, alle condizioni di vita e di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento nonché il mancato controllo sull'attuazione del piano d'azione inteso a correggere le carenze.

Fa poi presente che alcune modifiche riguardano l'Allegato V e sono finalizzate ad integrare la lista dei documenti e dei certificati che devono essere conservati a bordo.

Vengono inoltre inseriti nell'Allegato VI ulteriori esempi di fondati motivi che giustifichino un'ispezione più dettagliata per la verifica della conformità dei requisiti operativi di bordo alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali.

È infine modificato l'Allegato XI, contenente i criteri per il fermo della nave, per armonizzarlo alle modifiche introdotte all'articolo 22 del decreto.

L'articolo 2 dello schema, come già detto, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva quindi che il provvedimento, come pure l'altro atto del Governo n. 142, all'esame della Commissione, sui requisiti minimi di formazione della gente di mare, di cui è ugualmente relatore, richiama espressamente la competenza anche del Corpo delle Capitanerie di porto – Guar-

dia costiera. In considerazione del prezioso contributo fornito in varie occasioni ai lavori della Commissione, ritiene quindi utile audire il Comandante generale del Corpo, ammiraglio Felicio Angrisano, in ordine ai due provvedimenti.

Il presidente MATTEOLI concorda con la proposta di audizione del relatore Filippi e si riserva di prendere i necessari contatti a tal fine.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 17 marzo 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 145

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUGLI EFFETTI SULLA PRODUZIONE OLIVICOLA DELLA
DIFFUSIONE DEL PARASSITA DELLA XYLELLA FASTIDIOSA*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 17 marzo 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,05

*AUDIZIONI INFORMALI SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1051
(PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESE)*

Plenaria

140^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente SACCONI comunica che le documentazioni consegnate nel corso delle audizioni sul nuovo testo del disegno di legge n. 1051 svolte oggi, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), premesso che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, contiene una serie di disposizioni urgenti finalizzate alla revisione del sistema bancario e degli investimenti e che in esso figurano anche diverse disposizioni che incidono su profili strettamente collegati al mondo delle imprese, individua i profili di competenza della Commissione – di limitata incidenza rispetto al contenuto complessivo – innanzitutto nell'articolo 4, volto ad introdurre la categoria della PMI innovativa, cui vengono estese misure previste a favore delle *startup* innovative, nel presupposto che gli investimenti in ricerca e innovazione rappresentino l'elemento distintivo delle aziende di successo. In particolare, il comma 1 individua i requisiti necessari affinché un'impresa possa fare parte della categoria di PMI innovative, tra i quali l'impiego di lavoratori altamente qualificati in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva, o a un terzo nel caso di personale con laurea magistrale.

Limitati aspetti di competenza sono presenti anche nell'articolo 7, volto ad istituire una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, tra le cui finalità il comma 2 prevede, secondo una modifica introdotta alla Camera, un impulso a processi di consolidamento industriale e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato.

Il relatore ritiene che dal complesso delle disposizioni emerga un atteggiamento di positiva considerazione di importanti aspetti legati all'occupazione nel contesto dell'impulso in direzione di un sistema produttivo orientato alla promozione della competitività delle imprese italiane, in un'ottica di fiducia e sostegno a energie lavorative ad elevata qualificazione e di favore per processi di consolidamento che coinvolgano occupazione e imprese, e che ciò induca ad una valutazione favorevole del provvedimento per gli aspetti di competenza.

Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per la propria disamina e, attesi i limitati profili di competenza della Commissione, unitamente alla considerazione della tempistica di esame da parte delle Commissioni di merito, avanza la possibilità che il parere venga espresso già nella seduta odierna.

La senatrice MANASSERO (*PD*), pur condividendo la proposta di parere favorevole del relatore, segnala che il provvedimento riguarda circa undici banche e un totale di quasi 60.000 lavoratori, per il 20 per cento dei

quali il posto di lavoro è a rischio proprio a seguito delle fusioni e riorganizzazioni di esso. Segnala pertanto l'opportunità di un adeguato monitoraggio delle ricadute occupazionali.

Il senatore ICHINO (*PD*) sottolinea che il provvedimento mette il dito nella piaga: una *governance* basata sul principio una testa/un voto finisce per privilegiare determinati assetti di organico rispetto ai principi di economicità della gestione. È dunque senz'altro opportuno tenere d'occhio gli effetti occupazionali del provvedimento ai fini dell'attivazione di ammortizzatori sociali, campo in cui peraltro il sistema bancario è tra i più avanzati.

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede, a nome del suo Gruppo, che la Commissione disponga di un tempo adeguato per esaminare adeguatamente il testo.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che altre Commissioni hanno già licenziato il rispettivo parere. Aggiunge altresì che risulta nelle intenzioni del Governo la presentazione di un provvedimento ulteriore, direttamente riguardante il versante delle cooperative; sarà quella la sede nella quale concentrarsi sui profili occupazionali, che in tale settore presentano aspetti particolarmente sensibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 17 marzo 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 128

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

210^a Seduta

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(344) DE POLI. – *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia*

(359) RANUCCI. – *Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico*

(1009) Venera PADUA ed altri. – *Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie*

(1073) *Magda Angela ZANONI. – Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie*

(1487) *Manuela SERRA ed altri. – Disposizioni a favore delle persone autistiche*

– e petizioni nn. 542 e 932 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 marzo.

La PRESIDENTE avverte che saranno ora esaminati gli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 4.0.2, rispettivamente presentati dai senatori Manuela Serra, Serenella Fucksia e Romani (ordini del giorno G/344-359-1009-1073-1487/NT/4/12, G/344-359-1009-1073-1487/NT/5/12 e G/344-359-1009-1073-1487/NT/6/12, pubblicati in allegato).

Comunica altresì che è stato presentato un ulteriore ordine del giorno, trasmesso alla Presidenza dalla senatrice Serra, il quale non può tuttavia essere ammesso, dal momento che esso origina da un emendamento già dichiarato improponibile (ordine del giorno G/344-359-1009-1073-1487/NT/7/12, pubblicato in allegato).

La Commissione prende atto.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/344-359-1009-1073-1487/NT/4/12, che impegna il Governo a istituire un fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico e a stabilire i relativi criteri e modalità di accesso.

La relatrice PADUA (*PD*) esprime l'avviso che l'ordine del giorno appena illustrato sia suscettibile di accoglimento con una modifica testuale volta ad attenuarne il dispositivo: occorrerebbe impegnare il Governo a verificare la possibilità di istituire il fondo in questione, e non ad istituirlo *tout court*.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di essere disponibile all'accoglimento dell'ordine del giorno, con la modifica suggerita dalla relatrice.

La senatrice SERRA (*M5S*) accetta la riformulazione del dispositivo e non insiste per la votazione. L'ordine del giorno G/344-359-1009-1073-1487/NT/4/12 risulta quindi accolto in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*), in assenza della proponente, fa proprio e illustra l'ordine del giorno G/344-359-1009-1073-1487/NT/5/12, che impegna il Governo a porre in essere interventi in materia di *screening* neonatali.

La relatrice PADUA (*PD*) esprime il parere che l'ordine del giorno appena illustrato possa essere accolto alla stregua di una raccomandazione, sostituendo un refuso contenuto nel punto c) del dispositivo (ove si fa riferimento allo *screening* «naturale», anziché allo *screening* «neonatale»).

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara incline ad accogliere l'ordine del giorno in questione come raccomandazione, con la correzione testuale suggerita dalla relatrice.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) sottoscrive quindi l'ordine del giorno, il quale non è posto in votazione, accettando il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) l'accoglimento come raccomandazione e la riformulazione (ordine del giorno G/344-359-1009-1073-1487/NT/5 testo 2/12, pubblicato in allegato).

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) illustra l'ordine del giorno G/344-359-1009-1073-1487/NT/6/12, che impegna il Governo ad assicurare un'adeguata preparazione del personale scolastico docente e dirigenziale rispetto alle problematiche relative ai disturbi dello spettro autistico.

Il rappresentante del GOVERNO, in conformità al parere espresso dalla RELATRICE, ritiene che l'ordine del giorno in questione possa essere accolto come raccomandazione.

Il PROPONENTE accetta l'accoglimento come raccomandazione e non insiste per la votazione.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) illustra gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, quest'ultimo previa aggiunta di firma, e 5.12. Dichiarando quindi di ritirare gli emendamenti 5.4 e 5.5, ritenendo i relativi contenuti sostanzialmente recepiti dall'emendamento 5.1 testo 3 CORR dei relatori.

La relatrice PADUA (*PD*) illustra l'emendamento 5.1 testo 3 CORR e dichiara, anche a nome del correlatore, il ritiro degli emendamenti 5.1 testo 3, 5.1 testo 2 e 5.1.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dà per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 5 e invita i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere i propri pareri.

La relatrice PADUA (*PD*) invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario, e rimarca che l'emendamento 5.1 testo 3 CORR

recepisce le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni 1^a, 5^a e per le Questioni regionali.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 testo 3 CORR dei relatori e si conforma al parere testé espresso dalla relatrice sui restanti emendamenti all'articolo 5.

La PRESIDENTE avverte che dall'eventuale approvazione dell'emendamento 5.1 testo 3 CORR, che sta per essere posto in votazione, discenderebbe la preclusione degli emendamenti da 5.2 a 5.12.

La Commissione prende atto.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 testo 3 CORR, interamente sostitutivo dell'articolo 5, è approvato.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) chiede che gli sia consentita la trasformazione dell'emendamento 5.12 in ordine del giorno, segnalando di non essere riuscito a ottenere la parola prima dell'ultima votazione.

La PRESIDENTE fa rilevare che, a rigore, la richiesta avanzata dal senatore Romani non potrebbe essere accolta, essendosi già prodotto un esito procedurale, di carattere preclusivo, relativamente all'emendamento 5.12. Nondimeno, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, ritiene che, in assenza di obiezioni, la trasformazione in ordine del giorno possa essere ammessa.

Non essendovi obiezioni, la PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori, onde consentire al senatore Romani di predisporre il testo dell'ordine del giorno, nonché la valutazione dello stesso da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) dà lettura dell'ordine del giorno G/344-359-1009-1073-1487/NT/9/12, pubblicato in allegato, con il quale si impegna il Governo a dare attuazione alla legge n. 328 del 2000, nella parte concernente i progetti individuali per la presa in carico delle persone con disabilità.

Il rappresentante del GOVERNO, conformandosi al parere espresso dalla relatrice PADUA (*PD*), si dichiara disponibile all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) accetta l'accoglimento come raccomandazione e non insiste per la votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

La relatrice PADUA (*PD*) ritira, anche a nome del correlatore, gli emendamenti 5.0.4 e 5.0.5, considerato che sugli stessi la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Chiede alla Presidente di acconsentire alla trasformazione dell'emendamento 5.0.4 nell'ordine del giorno G/344-359-1009-1073-1487/NT/8/12, del quale dà illustrazione.

Previo assenso della PRESIDENTE alla trasformazione, il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/344-359-1009-1073-1487/NT/8/12 (pubblicato in allegato).

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Dato per illustrato, l'emendamento 6.1 dei relatori, soppressivo dell'articolo, è posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, mediante sottoposizione alla Commissione della proposta di mantenimento dell'articolo.

La Commissione non approva la proposta di mantenimento.

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 6.

La PRESIDENTE ricorda preliminarmente che l'emendamento 6.0.100 dei relatori, che viene dato per illustrato, è volto ad uniformare il testo a una condizione contenuta nel parere della 5^a Commissione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione prende atto.

Posto ai voti con il parere favorevole delle rappresentante del Governo, l'emendamento aggiuntivo 6.0.100 è approvato.

La PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli articoli e che nel corso della seduta pomeridiana di domani, come testé convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, avranno luogo le eventuali dichiarazioni di voto e la votazione del testo nel suo complesso, come emendato, previo esame delle proposte di modifica al titolo del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti (n. 145)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) premette che il provvedimento in esame presenta diversi aspetti apprezzabili, tra i quali annovera: il fatto che non siano consentite deroghe per il commercio di animali al di sotto dei tre mesi di età e non vaccinati, soprattutto se provenienti da paesi in cui la rabbia non è stata ancora debellata; l'estensione dalle 24 alle 48 ore del termine entro cui effettuare la visita prima della partenza, estensione che mira a risolvere problemi pratici e non interferisce con la diagnosi di patologie preesistenti; la possibilità di controllo incrociato da parte degli organi competenti, rispettivamente, alla certificazione elettronica e cartacea; la previsione di un esame clinico tempestivo all'atto dell'arrivo dell'animale alla sua prima destinazione; il coinvolgimento di figure libero-professionali, quali i veterinari autorizzati, titolate ad affiancare e completare l'azione dei veterinari ufficiali.

Ciò posto, esprime riserve circa la lettera *e*) dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nella parte in cui, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo n. 633 del 1996, sembra introdurre una deroga all'obbligo di munire di documento di identità cani, gatti e furetti, obbligo a suo avviso non derogabile in quanto discendente dal Regolamento 576/2013 (UE).

Rileva, altresì, che occorrerebbe sostituire, all'articolo 1, lettera *b*), l'espressione «veterinario abilitato» con l'espressione «veterinario autorizzato», essendo la nozione di veterinario abilitato non contemplata dal Regolamento 576/2013 (UE) e fonte di possibili equivoci, dal momento che tutti i medici veterinari iscritti ad un ordine provinciale sono abilitati all'esercizio della professione.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) si associa all'intervento appena svolto dalla senatrice Granaiola, di cui rimarca la pregevolezza, e segnala che le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame sono particolarmente opportune, in particolare nell'ottica del contrasto agli abusi nell'importazione di cuccioli dai paesi dell'Europa dell'Est.

La PRESIDENTE, considerato che sul provvedimento in esame è stata apposta una riserva dalla Presidenza del Senato, in ragione della mancanza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, propone di rinviare il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi il 12 marzo scorso, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione A.N.F.I.S.C – Onlus.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

**ORDINI DEL GIORNO AL TESTO UNIFICATO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 344, 359, 1009, 1073, 1487**

G/344-359-1009-1073-1487/NT/4 testo 2/12

SERRA

La 12^a Commissione

in sede di discussione del Testo Unificato recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie»,

premessi che:

il disturbo dello spettro autistico costituisce negli ultimi anni una propria emergenza e i soggetti che ne sono affetti sono in continuo aumento;

al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro,

impegna il Governo a verificare la possibilità di:

istituire un «Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico» destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età;

stabilire i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico, in modo da prevedere: l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «*budget personale di cura*» annuale, con una componente fissa che contempri un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea; la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico; l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

G/344-359-1009-1073-1487/NT/4/12

SERRA

La 12^a Commissione

in sede di discussione del Testo Unificato recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie»,

premessi che:

il disturbo dello spettro autistico costituisce negli ultimi anni una propria emergenza e i soggetti che ne sono affetti sono in continuo aumento;

al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro,

impegna il Governo:

a istituire un «Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico» destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età;

a stabilire i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico, in modo da prevedere: l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «*budget* personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempili un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea; la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico; l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

G/344-359-1009-1073-1487NT/5 testo 2/12

FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, DALLA ZUANNA

La 12^a Commissione

in sede di discussione del Testo Unificato recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie»,

premessi che:

l'articolo 1 stabilisce che gli interventi del provvedimento sono diretti ai soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) al fine di favorire, tenuto conto delle peculiarità dei singoli disturbi dello spettro autistico, il normale inserimento nella vita sociale delle persone che ne sono affette;

è fondamentale diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;

impegna il Governo:

a provvedere – sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali in materia di *screening* neonatale – a:

a) disciplinare le modalità di applicazione obbligatoria, per tutta la popolazione neonatale entro i diciotto mesi di vita, di un protocollo di valutazione del neuro-sviluppo, aggiornato periodicamente, a cadenza biennale, finalizzato all'individuazione precoce e al trattamento tempestivo dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) consistente: nella somministrazione del questionario M-CHAT/R (*Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised*) da parte dei pediatri di base; in caso di punteggi della M-CHAT/R compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), nell'Intervista di *follow-up* da parte di un operatore appositamente formato; in caso di punteggi dell'intervista compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), nell'invito ai genitori a consultare uno specialista per i Disturbi pervasivi dello Sviluppo (DPS) dei Servizi di neuropsichiatria dell'Età evolutiva, per una valutazione diagnostica approfondita;

b) disciplinare le modalità di organizzazione del servizio a livello territoriale, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni delle Regioni previste dalla normativa vigente in materia;

c) istituire, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il «Centro di coordinamento nazionale sullo *screening* neonatale per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico» con il compito di: monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione del protocollo sull'intero territorio nazionale; creare un archivio centralizzato sugli esiti degli *screening*, al fine di rendere disponibili i dati per una verifica dell'efficacia del protocollo attuato; collaborare con le Regioni per la diffusione di misure idonee alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da autismo nonché all'assistenza alle famiglie.

G/344-359-1009-1073-1487NT/5/12

FUCKSIA

La 12^a Commissione

in sede di discussione del Testo Unificato recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie»,

premessi che:

l'articolo 1 stabilisce che gli interventi del provvedimento sono diretti ai soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) al fine di favorire, tenuto conto delle peculiarità dei singoli disturbi dello spettro autistico, il normale inserimento nella vita sociale delle persone che ne sono affette;

è fondamentale diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;

impegna il Governo:

a) provvedere – sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali in materia di *screening* neonatale – a:

a) disciplinare le modalità di applicazione obbligatoria, per tutta la popolazione neonatale entro i diciotto mesi di vita, di un protocollo di valutazione del neuro-sviluppo, aggiornato periodicamente, a cadenza biennale, finalizzato all'individuazione precoce e al trattamento tempestivo dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) consistente: nella somministrazione del questionario M-CHAT/R (*Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised*) da parte dei pediatri di base; in caso di punteggi della M-CHAT/R compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), nell'intervista di *follow-up* da parte di un operatore appositamente formato; in caso di punteggi dell'intervista compatibili con una condizione di rischio per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), nell'invito ai genitori a consultare uno specialista per i Disturbi pervasivi dello Sviluppo (DPS) dei Servizi di neuropsichiatria dell'Età evolutiva, per una valutazione diagnostica approfondita;

b) disciplinare le modalità di organizzazione del servizio a livello territoriale, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni delle Regioni previste dalla normativa vigente in materia;

c) istituire, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il «Centro di coordinamento nazionale sullo screening naturale per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico» con il compito di: monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione del protocollo sull'intero territorio nazionale; creare un archivio centralizzato sugli esiti degli screening, al fine di rendere disponibili i dati per una verifica dell'efficacia del protocollo attuato; collaborare con le Regioni per la diffusione di misure

idonee alla prevenzione, cura a riabilitazione delle persone affette da autismo nonché all'assistenza alle famiglie.

G/344-359-1009-1073-1487NT/6/12

Maurizio ROMANI

La 12^a Commissione,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla commissione per i disegni di legge nn. 344, 359, 1009, 1073 e 1487,

premesso che:

il disegno di legge reca disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie;

l'inclusione scolastica, se correttamente praticata, può rappresentare un contributo concreto al processo di apprendimento, integrazione, socializzazione ed autonomia dell'alunno affetto da spettro autistico nel contesto scolastico;

per rendere efficaci gli interventi volti ad una maggiore inclusione scolastica degli alunni affetti da autismo è necessario che il personale docente e dirigenziale abbiano le competenze necessarie per rispondere ai differenti bisogni educativi e per fornire strumenti di analisi, valutazione e programmazione didattica efficaci al fine di migliorarne l'apprendimento;

impegna il Governo:

ad assicurare, nell'ambito dei programmi di formazione iniziale e in servizio del personale docente, compresi i docenti di sostegno, e del personale dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, un'adeguata preparazione riguardo le problematiche relative ai disturbi dello spettro autistico finalizzata ad acquisire la competenza per riconoscere precocemente i segnali di suddetti disturbi e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

G/344-359-1009-1073-1487NT/7/12

SERRA

La 12^a Commissione

in sede di discussione del Testo Unificato recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie»,

premessi che:

l'educazione dei soggetti con diagnosi di disturbo autistico è volta a sviluppare le capacità di autonomia possibili nell'ambiente in cui vivono. La scuola al pari della famiglia ha il dovere di creare un ambiente che favorisca l'apprendimento e lo sviluppo della personalità in modo appropriato ed è pertanto necessario il supporto di personale educativo e scolastico qualificato che accompagni il bambino nell'apprendimento;

impegna il Governo:

ad adottare misure concrete volte agli alunni autistici delle scuole di ogni ordine e grado al fine di garantire una didattica personalizzata attraverso forme e impostazioni lavorative strutturate in virtù delle caratteristiche peculiari dello studente;

ad assicurare la continuità didattica all'allievo autistico da parte dei docenti, al pari di tutti gli altri alunni portatori di *handicap*, per l'intero ciclo scolastico con l'assegnazione annuale, con copertura totale delle ore, di un docente per il sostegno in rapporto uno a uno;

a garantire una formazione continua al docente per il sostegno al fine di fornire le competenze necessarie per garantire il benessere nel contesto scolastico della persona autistica;

a promuovere la redazione di un Piano annuale, condiviso con la famiglia del soggetto affetto da disturbo dello spettro autistico e gli operatori socio-sanitari, che favorisca, attraverso l'individuazione di obiettivi specifici oltre alle aree di pertinenza didattica, lo sviluppo complessivo della persona valorizzando le capacità e gli interessi e che consolidi i comportamenti socializzanti. Tale Piano è volto ad individuare, al fine di prevenire il disagio e i comportamenti disfunzionali conseguenti, gli adattamenti dell'ambiente, necessari a favorire la comunicazione e la relazione della persona autistica».

a prevedere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, che ogni istituto scolastico, anche in forma associata, individui un operatore psicopedagogico o un docente referente coordinatore per l'inclusione degli alunni con autismo, al fine di fornire il supporto e la consulenza necessari per favorire la reale inclusione dello studente autistico.

G/344-359-1009-1073-1487NT/8/12

I RELATORI

La 12^a Commissione,

in sede di discussione del testo Unificato recante «Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie»,

premessi che:

i disturbi dello spettro autistico richiedono un costante approfondimento sia per quanto riguarda lo sviluppo della ricerca su etiopatogenesi, diagnosi e cura sia per quanto attiene gli aspetti assistenziali biomedici e psicologici;

al fine dell'integrazione scolastica e sociale, le persone con disturbi dello spettro autistico richiedono opportune competenze dei docenti; in particolare, il lavoro svolto dagli insegnanti si configura quale intervento educativo e formativo inserito a tutti gli effetti nel progetto terapeutico e psico-educativo;

è essenziale, infatti, incentivare la cultura dell'inclusione, a partire dall'ambito scolastico, al fine di accompagnare i bambini con disturbi dello spettro autistico in un percorso di continuità da un ordine di scuola ad un altro;

è importante assicurare l'operatività, in ambito sanitario, di servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura delle persone con diagnosi di disturbo dello spettro di tipo autistico per tutto il ciclo della vita, nella prospettiva della miglior tutela di famiglie e ragazzi e nell'ambito della collaborazione integrata tra sanità, assistenza e scuola;

impegna il Governo:

a promuovere progetti nazionali e internazionali di ricerca sui disturbi dello spettro autistico;

a realizzare corsi di aggiornamento per pediatri, medici di medicina generale e comunque personale del Servizio Sanitario Nazionale;

a sostenere l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione degli insegnanti sui disturbi dello spettro autistico nelle scuole di ogni ordine e grado, mediante progetti dedicati volti all'accompagnamento degli alunni in un percorso di continuità, assicurando inoltre la stabilità degli operatori di pedagogia speciale loro dedicati;

ad assicurare il sostegno alle unità funzionali multidisciplinari da parte di *équipe* di cura dove identificare operatori di riferimento a cui genitori e insegnanti possano rivolgersi periodicamente e/o nel momento in cui sorgano problemi di difficile gestione.

G/344-359-1009-1073-1487NT/9/12

Maurizio ROMANI

La 12^a Commissione,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla commissione per i disegni di legge nn. 344, 359, 1009, 1073 e 1487,

premesso che:

il disegno di legge reca disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie;

l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» prevede che per le persone con disabilità possano essere predisposti dai comuni, d'intesa con le unità sanitarie locali, dei progetti individuali che, oltre alla valutazione diagnostico funzionale, comprende anche le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale. Il progetto individuale comprende inoltre la definizione delle potenzialità e degli eventuali sostegni necessari al nucleo familiare;

il progetto individuale, come definito dalla legge n. 238 del 2000, rappresenta un insostituibile metodo di lavoro per una corretta presa in carico delle persone con disabilità in quanto garantisce alla persona il diritto ad una presa in carico globale, che copra tutti gli ambiti e i cicli di vita, garantendo allo stesso tempo la centralità della persona come elemento irrinunciabile nel perseguire obiettivi di salute che si traducono in una maggiore qualità della vita e di inclusione;

impegna il governo:

a dare piena attuazione al progetto individuale così come definito dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria**128^a Seduta**

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il presidente MARINELLO dà conto che il senatore Ranucci ha sottoscritto gli emendamenti 15.2, 15.6 e 15.8. Informa poi della presentazione dei subemendamenti agli emendamenti depositati dal relatore nella seduta dell'11 marzo scorso, pubblicati in allegato. Fa presente che il relatore ha oggi depositato gli emendamenti 22.0.1 (testo 2), 40.100 (testo 4), 40.0.200 (testo 2) e 45.15 (testo 2), pubblicati in allegato, che riformulano corrispondenti proposte emendative già presentate. A tale riguardo, precisa che l'emendabilità delle riformulazioni è limitata alle parti nuove o a quelle modificate. I subemendamenti già presentati si intendono pertanto riferiti, in un testo corretto, alle riformulazioni senza la necessità che i Gruppi li ripresentino. È stato infine presentato l'ordine del giorno G/1676/6/13, pubblicato in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati oggi dal relatore per le ore 12 di domani, mercoledì 18 marzo 2015.

Si procede di seguito alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.0.100 e 1.0.2. Il parere è contrario sui subemendamenti 1.0.100/1 e 1.0.100/2, nonché sull'emendamento 1.0.3. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 e parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.5 e parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.0.4, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.100/1 e 3.0.100 testo 2/2. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 3.10, 3.12 (testo 2), 3.0.3, 3.0.9, 3.0.100 testo 2/1 e 3.0.10.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati all'articolo 3. Sugli emendamenti 3.5, 3.8 e 3.9, il parere favorevole è condizionato a talune riformulazioni. Si rimette infine alla Commissione sugli emendamenti 3.0.6 e 3.0.8.

Il RELATORE riformula l'emendamento 3.5 nell'emendamento 3.5 (testo 2), accogliendo le indicazioni della rappresentante del Governo.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 3.8 nell'emendamento 3.8 (testo 2), accogliendo le indicazioni della rappresentante del Governo.

La senatrice MORONESE (*M5S*) riformula l'emendamento 3.9 nell'emendamento 3.9 (testo 2), accogliendo le indicazioni della rappresentante del Governo.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2 e parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. Invita al ritiro

dell'emendamento 4.0.2, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.0.2.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 5 e sui relativi subemendamenti.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 5.0.100, da questi sottoscritto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 6.6 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 6, nonché su quelli aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7, nonché su quelli aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 8.23, facendo presente che l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa precluderebbe la votazione degli emendamenti da 8.24 a 8.32. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 8, nonché sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE ritira l'emendamento 9.200, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8 e parere contrario sui restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 9. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati, rimet-

tendosi al voto della Commissione sull'emendamento 9.0.8. In particolare, l'espressione del parere favorevole sull'emendamento 9.1 è subordinata ad una riformulazione.

Il presidente MARINELLO riformula l'emendamento 9.1 nell'emendamento 9.1 (testo 2), accogliendo le indicazioni del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 18 marzo 2015, è posticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1676**

G/1676/6/13

CALEO, DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che:

gli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35 del disegno di legge in titolo recano disposizioni in materia di Consorzi responsabili, in base della normativa vigente, della gestione di alcune tipologie di rifiuto;

la Commissione, in sede di esame, ha ritenuto di accogliere le proposte di stralcio presentate dal Governo relative ai suddetti articoli, ritenute necessarie in particolare in ragione dell'istruttoria avviata dall'Antitrust nei confronti dei Consorzi CONAI e COREPLA, volta a verificare un possibile abuso di posizione dominante nei mercati del riciclo dei rifiuti da imballaggi di plastica. istruttoria attualmente in corso, che dovrà concludersi entro il 31 luglio 2015;

considerato che:

attualmente, il sistema italiano di gestione di alcuni tipologie di rifiuto si basa sul sistema dei Consorzi (CONAI e Consorzi di filiera), obbligatori per legge, dotati di personalità giuridica e senza fini di lucro; si tratta di soggetti agenti *iure privatorum* e, pertanto, non di organi "indiretti" della pubblica amministrazione, né di concessionari di servizio pubblico;

a tale conformazione privatistica dei consorzi si accompagna tuttavia una rilevanza pubblicistica delle finalità di tutela dell'ambiente e della salute umana da essi perseguiti, peraltro confermata di recente dalla giurisprudenza amministrativa;

un ulteriore aspetto di criticità riguarda il funzionamento dei mercati del riciclo e del recupero energetico, i quali devono fondarsi sul rispetto dei principi della libera concorrenza, per quanto compatibili con l'obiettivo di tutela dell'ambiente;

su questo aspetto, già in passato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva avviato specifici procedimenti nei confronti del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (nel 2009) e del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (nel 2011); in questa sede, erano state evidenziate le restrizioni alla concorrenza nel mercato a valle del recupero;

valutato che:

le proposte di modifica alla normativa vigente in tema di consorzi recate dall'A.S. 1676, per quanto rilevanti sotto alcuni profili specifici, non risolvono le maggiori criticità emerse nel corso degli ultimi anni nel sistema dei consorzi, affrontando alcuni nodi problematici in maniera settoriale senza una visione d'insieme che tenga conto delle necessarie correlazioni tra aspetti ambientali ed economici, quali la necessità di preservare e promuovere un mercato concorrenziale nel settore;

in tal senso, si ritiene che una questione tanto complessa debba essere affrontata in una sede *ad hoc*, dove poter operare un bilanciamento tra finalità ambientali e interessi economici che inevitabilmente sottono alla materia dei Consorzi;

impegna il Governo:

a procedere, in tempi urgenti, al riordino complessivo della disciplina relativa ai Consorzi che tenga in debito conto le proposte di modifica alla normativa contenute nel disegno di legge collegato ambientale e le risultanze dell'istruttoria dell'Antitrust in corso, attraverso interventi tesi a:

chiarire la natura giuridica di tali soggetti;

assicurare la trasparenza dei processi di *governance* e della disciplina organizzativa interna, con particolare riferimento alla trasparenza nella gestione e nei bilanci, nonché alla valutazione di un eventuale limite delle riserve;

definire la natura dell'attività svolta dai Consorzi.

3.5 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «sedi di lavoro» inserire le seguenti: «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità», e al comma 2, dopo le parole: «i pareri» inserire le seguenti: «di cui al presente comma».

3.8 (testo 2)

ARRIGONI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di cui al primo e secondo periodo» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

3.9 (testo 2)

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

3.0.100 testo 2/1

STEFANO, DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 3.0.100 (testo 2), sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Al comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

"3-bis) nei saldi di competenza e cassa le risorse provenienti dallo Stato destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dalla regione Puglia con risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali trasferite e nel limite di 5 milioni di euro per gli interventi finanziati con risorse autonome della regione Puglia".

4. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dagli enti locali della regione Puglia con risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali e regionali trasferite e nel limite di 15 milioni di euro per gli interventi finanziati con le risorse autonome degli enti locali.

4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.100 testo 2/2

PICCOLI

All'emendamento 3.0.100 (testo 2), sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla copertura dell'onere del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Le misure compensative di sostegno del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 possono essere concesse anche alle imprese agricole che nel corso dell'anno 2014 sono state danneggiate da infezioni della fitopatia xylella fastidiosa a carico degli oliveti.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.

3. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.1 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente: «Art. 9. – 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente addeguare l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.A. la qualifica di impianto IAFR in essere».

22.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di Siti di Interesse Nazionale)*

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis.

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

2. La proposta di transazione:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Sulla proposta di transazione dichiarata ricevibile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi

proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispose uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

23.0.5 testo 2/1

ARRIGONI

All'emendamento 23.0.5 (testo 2), al comma 1, dopo la lettera e-bis inserire la seguente:

«e-ter) utenze commerciali che utilizzano il sistema del vuoto a rendere su cauzione per imballaggi contenenti bevande e altre tipologie di prodotti liquidi».

23.0.5 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

25.100 testo 2/1

ARRIGONI

All'emendamento 25.100 (testo 2), sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione."»

25.100 testo 2/2

ARRIGONI

All'emendamento 25.100 (testo 2), alla lettera d), punto 3, dopo le parole: «e sentite le categorie interessate» inserire le seguenti: «e le Commissioni parlamentari competenti per materia».

25.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o, estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) sopprimere il comma 5.

29.100 testo 2/1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 29.100 (testo 2), al comma 1 lettera a), aggiungere alle parole: «piccolissime dimensioni» le seguenti: «gomme da masticare».

29.100 testo 2/2

ARRIGONI

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera a), sostituire le parole: «e dal comma 2» con le seguenti: «e al comma 2 le parole: "e delle gomme da masticare" sono sostituite dalle seguenti: "e dei rifiuti di piccolissime dimensioni"».

29.100 testo 2/3

CUOMO

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

Alla lettera e), secondo periodo eliminare le parole: «è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed».

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

29.100 testo 2/4

CUOMO

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

29.100 testo 2/5

PICCOLI

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

Alla lettera e), secondo periodo eliminare le parole: «è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed».

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

29.100 testo 2/6

PUPPATO

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

29.100 testo 2/7

ARRIGONI

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma»

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «ed è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

29.100 testo 2/8

ARRIGONI

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso comma 2-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e per essere successivamente ripartite tra i comuni previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

29.100 testo 2/9

ARRIGONI

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: «nonché alla pulizia» inserire le seguenti: «delle strade da tali prodotti e».

29.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

«a) dalla rubrica le parole: "e gomme da masticare" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "e di rifiuti di piccolissime dimensioni". Conseguentemente, sono soppresse le parole: "e delle gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), primo e secondo periodo e le parole: "e di gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), terzo periodo e dal comma 2;

b) al comma 1, lettera a) le parole: "è inserito il seguente", sono sostituite dalle parole: "sono inseriti i seguenti";

c) al comma 1, lettera a) dopo il terzo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi: "Articolo 232-ter – (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) – 1. Al fine di preservare il decorso urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi";

d) al comma 1, la lettera b) è soppressa e sostituita dalla seguente: b) "All'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente: '1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.'";

e) al comma 1, lettera c), il capoverso "2-bis" è sostituito con il seguente: "2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle

sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-*bis*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-*bis*. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano"».

40.100 testo 3/2 bis

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2-bis, lettera a) sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni»;

2) *al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«*b)* al comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4 dell'articolo 4 sono soppressi;

b-ter) al comma 1 dell'articolo 5 le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2 dell'articolo 5 è soppresso;

b-quinquies) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere *p)* e *q)* sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera *r)*, le parole "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee)*, le parole "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera *h)*, le parole "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse»;

3) *al comma 2-bissostituire le lettere c) e d) con la seguente:*

«c) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

40.100 testo 3/6 bis

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie» e al comma 2-bis, sopprimere le lettere c) e d).

40.100 testo 3/7 bis

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque» e al comma 2-bis, sopprimere le lettere c) e d).

40.100 testo 3/9 bis

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 2), comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«*b)* al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

- b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;
- b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresses;
- b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;
- b-quinquies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresses;
- b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;
- b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresses;
- b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresses;
- b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresses;
- b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresses"».

3) al comma 2-bis, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

«c) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

40.100 testo 3/1

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere le lettere c) e d).

40.100 testo 3/2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere le lettere c) e d).

40.100 testo 3/3

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere la lettera c).

40.100 testo 3/4

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere la lettera c).

40.100 testo 3/6

MILO

All'emendamento 40.100 (testo 3) aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-ter. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'istituzione di aree per lo svolgimento delle attività cinofile nei parchi e nelle aree protette, i comuni ricompresi negli enti parco provvedono a istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli stessi enti parco, aree da adibire all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'ambito di tali aree i comuni possono altresì individuare specifiche strutture in cui consentire anche l'addestramento dei cani da pastore e da utilità, nonché dei cani adibiti alla *pet-therapy* e al soccorso.

2-quater. Nelle aree di cui al comma 2-ter può essere consentito lo svolgimento, durante l'anno, di prove, di verifiche e di gare zootecniche per cani iscritti all'anagrafe canina finalizzate al miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore.

2-quinquies. I comuni interessati possono affidare la realizzazione e la gestione delle aree di cui al comma 2-ter anche a cooperative di giovani residenti nei comuni stessi, a imprenditori agricoli singoli o associati, nonché alle associazioni cinofilo-venatorie riconosciute.

2-sexies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate, adotta con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei commi precedenti, il relativo regolamento di attuazione».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le parole: "i seguenti".

40.100 (testo 4)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall'articolo 19.

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

"3-ter. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma"».

40.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eliminazione o comunque al controllo delle popolazioni"»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non superiore a 6 mq e che siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.»

"3-ter. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma";

c) all'articolo 30, comma 1, la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 31, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) sanzione amministrativa da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2».

40.0.300/1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 40.300, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'ambiente predispose sul proprio sito *web* una sezione denominata - Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico -, dove sono inseriti i progetti e le risorse erogate ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità delle informazioni».

40.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

40.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le seguenti: ", la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico";

b) all'articolo 5, comma 1-bis, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" inserire le seguenti: "dell'assetto idrogeologico". Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo le parole: "le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio" aggiungere la parola ", idrogeologico".

c) all'articolo 6, comma 1, tra le parole "di quelle relative all'efficienza energetica" e "nonché delle disposizioni contenute nel codice" inserire le seguenti: "di tutela dal rischio idrogeologico,";

d) all'articolo 17, comma 3, lettera e) tra le parole "di tutela" e "artistico-storica e ambientale" inserire "dell'assetto idrogeologico,";

e) all'articolo 20, comma 8, tra "fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire le parole "relativi all'assetto idrogeologico,"; conseguentemente, al comma 9, tra "Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli" e "ambientali" inserire le parole "di assetto idrogeologico,";

f) all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole "tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale" con "tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico,";

g) all'articolo 23, comma 1-bis tra le parole "con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire le parole "relativi all'assetto idrogeologico,";

h) all'articolo 31, comma 5, dopo le parole "sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi" sostituire "urbanistici o ambientali" con le parole "urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico,";

i) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole "architettonico, archeologico, paesistico" sostituire "ed ambientale" con "ambientale e idrogeologico,";

l) all'articolo 123, comma 1, dopo le parole "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica" sostituire "e ambientale" con "ambientale e dell'assetto idrogeologico".

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente" inserire le parole: ", la tutela dal rischio idrogeologico,"».

45.15 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo

idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera *b*), l'Ente di Governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria**108^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Introduce il provvedimento in titolo il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, il quale, dopo aver dato conto della cornice normativa, italiana ed europea, riguardante la cooperazione mutualistica, illustra uno schema di parere, per quanto di competenza della 14^a Commissione, di natura non ostativa con alcuni rilievi.

In particolare, in riferimento all'articolo 1, le Commissioni di merito sono invitate a valutare la congruità e ragionevolezza, per le banche popolari di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, del Testo unico bancario, del previsto limite dimensionale di 8 miliardi di euro di attivo, il cui superamento le obbliga *ex lege* alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione. Ciò anche alla luce della soglia adottata a livello europeo ai fini del Meccanismo unico di vigilanza, ovvero 30 miliardi di euro come valore totale delle attività (articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi).

In relazione alla previsione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge – con cui si introduce un nuovo comma 2-*ter* all'articolo 28 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUF), il quale prevede che nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni o di altri strumenti di capitale

emessi nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, è limitato «secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge», laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca – il relatore osserva che la stessa non sembra trovare riscontro nelle direttive societarie europee ed appare estranea ai meccanismi ordinari di funzionamento delle società di capitali (cfr. articolo 2437-ter c.c.). Inoltre, pur non essendo preclusa la vendita dei titoli in Borsa, l'incisione sulla libertà di scelta dell'azionista – anche in relazione alle possibili differenze tra il corrispettivo del recesso e il prezzo del titolo sui mercati regolamentati – potrebbe essere potenzialmente distonica rispetto ai principi in materia di libera circolazione di capitali ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In riferimento all'articolo 2, comma 9, come sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, e al richiamo ivi previsto all'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le Commissioni di merito dovrebbero ponderare l'opportunità di modificare il suddetto riferimento per tenere conto del diverso e più organico approccio previsto dallo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2013/36/UE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Atto del Governo n. 147), all'esame delle competenti Commissioni del Senato e della Camera per l'espressione del prescritto parere parlamentare e su cui la 14^a Commissione ha reso osservazioni in data 10 marzo. In particolare, il predetto schema di decreto legislativo prevede l'abrogazione dell'articolo 144, comma 3-bis, ed appare pertanto opportuno un coordinamento, con quest'ultimo, del citato comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione.

Per quanto concerne l'articolo 4, relativo alle piccole e medie imprese innovative, il relatore evidenzia che la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione n. 172 del 2014 sul cosiddetto *crowdfunding*, che rappresenta una promettente fonte di finanziamento per molte tipologie di attori che trovano difficoltà a soddisfare il loro fabbisogno di finanziamento. Tuttavia, trattandosi di una fonte di finanziamento privato emergente e di entità ancora relativamente modesta, appare difficile ritenere che il *crowdfunding* possa sostituire i finanziamenti pubblici per i progetti che hanno difficoltà di accesso ai finanziamenti. A tale riguardo, occorre tenere presente che la nuova normativa europea sugli aiuti di Stato agevola il finanziamento congiunto (finanziamenti pubblici accanto a risorse private) a favore delle società. Conseguentemente, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di affiancare ai fondi privati raccolti tramite *crowdfunding*, un cofinanziamento pubblico, sempre nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (in particolare gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio – 2014/C 19/04), e sempre che siano soddisfatte le condizioni giu-

ridiche di trasparenza e sia rispettato l'obbligo di rendere conto dell'impiego dei fondi pubblici.

Infine, in relazione all'articolo 7, che al comma 7 prevede che il decreto ministeriale, a cui è demandata la definizione delle caratteristiche e della quota massima di coperture della garanzia, nonché i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa, sia comunicato ai competenti organi dell'Unione europea, sarebbe opportuno esplicitare che l'efficacia dell'intera normativa prevista dall'articolo 7, compreso il decreto ministeriale citato, sia subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), pur reputando condivisibili alcune delle valutazioni espresse nella bozza di parere, si chiede fino a che punto esse potranno essere effettivamente recepite dalle Commissioni di merito, considerato il limitato tempo che il Senato in quanto tale ha a disposizione per l'esame complessivo del testo.

Anche secondo il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), è estremamente difficile venire a capo dei diversi aspetti del complesso decreto-legge in titolo in un arco temporale assai ristretto.

Palesa, quindi, la propria personale impossibilità ad avallare una disciplina *in pejus* che l'Esecutivo vuole predisporre in via obbligatoria nei confronti di entità economiche che sono viste con grande favore dall'Unione europea.

Pertanto, dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) tiene a precisare che, in realtà, da parte dell'Unione europea, sono viste con sfavore tutte quelle banche le quali, pur se nominalmente vengono appellate come aventi natura cooperativa e mutualistica, svolgono, in concreto, un'attività commerciale, operando nei mercati finanziari.

Il disegno di legge in esame, diversamente, va nella corretta direzione indicata dall'Europa, in quanto, lungi dal mettere a repentaglio la *raison d'être* tipica delle banche popolari, si ripromette di disciplinare, come, peraltro, doverosamente richiesto da molti anni, gli enti creditizi che superano il fatturato di 8 miliardi di euro, i quali sono tenuti a trasformarsi in società per azioni.

Per ultimo, esplicita una perplessità avuto riguardo al rilievo, contenuto nella proposta di parere del relatore, che fa riferimento all'articolo 3 del testo di legge in questione, il quale, a suo avviso, risulta palesemente inopportuno.

Il senatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il voto di astensione della propria parte politica, è convinto che gran parte delle disposizioni di cui al decreto-legge in oggetto non rispettino la normativa comunitaria. Inoltre, il merito del provvedimento è calibrato in maniera da prefigurare un ulteriore allargamento del controllo, da parte dei più potenti gruppi bancari italiani, del comparto cooperativistico.

Segue un breve intervento del senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il quale dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla bozza di parere, stante l'evidente incostituzionalità del presente atto d'urgenza del Governo.

Replica, infine, il relatore, senatore MIRABELLI (*PD*), accogliendo lo specifico rilievo formulato dal senatore Guerrieri Paleotti, anche in seguito ad un intervento di chiarimento svolto dalla senatrice GUERRA (*PD*).

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione la versione modificata dello schema di parere proposto dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1813

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

richiamata la problematica relativa alle caratteristiche delle grandi banche popolari rispetto alla cornice costituzionale sulla cooperazione mutualistica e agli indirizzi europei sulla necessità di assicurare democraticità e trasparenza interna anche in funzione di un'adeguata capacità di reperire capitale sul mercato e quindi di assicurare la necessaria solidità patrimoniale, a cui si indirizzano le disposizioni dell'articolo 1;

considerato che le peculiarità del modello cooperativo sono presenti al legislatore dell'Unione che nella direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ha previsto all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), la facoltà per gli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione della predetta direttiva proprio le «*società cooperative*», facoltà di esclusione esercitata con la delega di cui all'articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) e con il decreto legislativo di attuazione n. 27 del 2010;

considerato il limite dimensionale per le banche popolari, fissato – dall'articolo 1 del disegno di legge – a un attivo superiore a 8 miliardi euro, oltre il quale la banca è obbligata entro un anno di tempo a trasformarsi obbligatoriamente in società per azioni, salvo lasciare la possibilità per gli Statuti di prevedere – per al massimo 24 mesi – un limite al diritto di voto, per ciascuno soggetto, non superiore al 5 per cento del capitale sociale;

rilevato che, secondo gli elementi forniti dal Presidente della Consob nell'audizione svolta l'11 febbraio 2015 alla Camera dei deputati, le banche popolari ricadenti nell'ambito di applicazione della citata disposizione sarebbero il Banco Popolare, UBI Banca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca popolare di Milano, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e la Banca Popolare di Bari;

considerati gli articoli 2 e 2-bis, che recano disposizioni volte a dare parziale attuazione alla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, l'articolo 2 stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, adottano e concludono la relativa procedura entro i termini previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari, di

ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, ponendo inoltre a carico dei medesimi soggetti, in caso di mancato rispetto dei predetti termini e modalità, l'obbligo di indennizzare il cliente, secondo criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale;

considerato l'articolo 3, che conferisce alla società Cassa depositi e prestiti la facoltà di svolgere l'esercizio del credito diretto, direttamente o tramite la società SACE o altra società controllata;

considerato l'articolo 4, che introduce la categoria di piccola e media impresa (PMI) innovativa, estendendo a tali imprese le misure previste a favore delle *start-up* innovative, demandando a un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni. A tale riguardo, il comma 12-ter, prevede che l'efficacia delle disposizioni relative alle agevolazioni è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea;

considerato che l'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata (cosiddetto *patent box*) introdotto dalla legge di stabilità 2015 per i redditi derivanti da brevetti e marchi, estendendola anche ai marchi commerciali;

considerato che l'articolo 6 estende a tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta *white list* il regime di esenzione dalla ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese;

considerato che l'articolo 7 prevede che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, e che le modalità concernenti la garanzia siano stabilite con decreto ministeriale;

considerato che l'articolo 7-bis incrementa da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali;

considerato che l'articolo 8 estende la possibilità, per le piccole e medie imprese, di usufruire dei contributi statali, a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti relativi ad investimenti in macchinari e beni strumentali nuovi, anche qualora tali finanziamenti siano stati erogati da banche o intermediari finanziari che abbiano attinto a provvista autonoma e non alla provvista presso Cassa depositi e prestiti;

considerato, infine, che gli articoli 8-bis e 8-ter dispongono ai fini del potenziamento e della semplificazione del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, valutino le Commissioni di merito la congruità e ragionevolezza, per le banche popolari di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del Testo unico bancario, del previsto limite dimensionale

di 8 miliardi di euro di attivo, il cui superamento le obbliga *ex lege* alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione; ciò anche alla luce della soglia adottata a livello europeo ai fini del Meccanismo unico di vigilanza, ovvero 30 miliardi di euro come valore totale delle attività (articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi);

in relazione alla previsione, contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge, con cui si introduce un nuovo comma *2-ter* all'articolo 28 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUF), il quale prevede che nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni o di altri strumenti di capitale emessi nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, è limitato «secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge», laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, si osserva che la stessa non sembra trovare riscontro nelle direttive societarie europee ed appare estranea ai meccanismi ordinari di funzionamento delle società di capitali (cfr. articolo 2437-*ter* c.c.). Inoltre, pur non essendo preclusa la vendita dei titoli in Borsa, l'incisione sulla libertà di scelta dell'azionista – anche in relazione alle possibili differenze tra il corrispettivo del recesso e il prezzo del titolo sui mercati regolamentati – potrebbe essere potenzialmente distonica rispetto ai principi in materia di libera circolazione di capitali ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

in riferimento all'articolo 2, comma 9, come sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, e al richiamo ivi previsto all'articolo 144, comma *3-bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il suddetto riferimento per tenere conto del diverso e più organico approccio previsto dallo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2013/36/UE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Atto del Governo n. 147), all'esame delle competenti Commissioni del Senato e della Camera per l'espressione del prescritto parere parlamentare e su cui la 14^a Commissione ha reso osservazioni in data 10 marzo. In particolare, il predetto schema di decreto legislativo prevede l'abrogazione dell'articolo 144, comma *3-bis*, ed appare pertanto opportuno un coordinamento, con quest'ultimo, del citato comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione;

per quanto concerne l'articolo 4, relativo alle piccole e medie imprese innovative, si osserva che la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione n. 172 del 2014 sul cosiddetto *crowdfunding*, che rappresenta una promettente fonte di finanziamento per molte tipologie di attori che trovano difficoltà a soddisfare il loro fabbisogno di finanziamento. Tuttavia, trattandosi di una fonte di finanziamento privato emergente e di entità ancora relativamente modesta, appare difficile ritenere che il

crowdfunding possa sostituire i finanziamenti pubblici per i progetti che hanno difficoltà di accesso ai finanziamenti. A tale riguardo, si tenga presente che la nuova normativa europea sugli aiuti di Stato agevola il finanziamento congiunto (finanziamenti pubblici accanto a risorse private) a favore delle società. Conseguentemente, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di affiancare ai fondi privati raccolti tramite *crowdfunding*, un cofinanziamento pubblico, sempre nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (in particolare gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio – 2014/C 19/04), e sempre che siano soddisfatte le condizioni giuridiche di trasparenza e sia rispettato l'obbligo di rendere conto dell'impiego dei fondi pubblici;

in relazione all'articolo 7, che al comma 7 prevede che il decreto ministeriale, a cui è demandata la definizione delle caratteristiche e della quota massima di coperture della garanzia, nonché i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa, sia comunicato ai competenti organi dell'Unione europea, si ritiene opportuno esplicitare che l'efficacia dell'intera normativa prevista dall'articolo 7, compreso il decreto ministeriale citato, sia subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 3/2015: Riforma banche popolari e investimenti

S. 1813 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 10^a del Senato)

(Esame e conclusione. Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 6^a e 10^a del Senato il parere, per i profili di propria competenza, sul decreto-legge n. 3 del 2015, modificato dalla Camera, che reca misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento allorché esso si trovava all'attenzione della Camera, esprimendo su di esso, per i profili di competenza, parere favorevole senza né condizioni né osservazioni.

Il decreto-legge è stato ampiamente modificato in sede parlamentare. Non mutano però gli ambiti competenziali ai quali le disposizioni appaiono riconducibili: si tratta, in particolare, delle materie «tutela del risparmio» e «ordinamento civile», che, l'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione, riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In estrema sintesi, il decreto-legge, che si compone di 13 articoli, contiene un complesso di interventi che investono la materia delle attività produttive e imprenditoriali, avendo riguardo sia alle imprese private (con particolare riferimento alla raccolta dei loro mezzi di finanziamento, mediante capitale proprio e di terzi, nonché a finanziamenti e agevolazioni pubbliche) sia all'attività creditizia (con l'introduzione, in particolare, di una riforma delle banche popolari, della portabilità e della confrontabilità dei conti correnti e della possibilità per la SACE di esercitare il credito diretto).

In particolare, l'articolo 1 reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni), con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie; l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari; l'introduzione di limiti al voto capitaro, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto. Inoltre, a seguito delle modifiche approvate in sede parlamentare, gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari in Spa possono prevedere, per un periodo non più lungo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, limiti all'esercizio del diritto di voto in una misura minima del 5 per cento.

Per le anzidette finalità, l'articolo modifica in più punti il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), che, agli articoli da 28 a 32, contiene la disciplina delle banche popolari.

In proposito, si rammenta che le banche popolari sono istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative, cui si applica una disciplina che reca taluni elementi di peculiarità rispetto a quella riferita agli enti aventi natura giuridica di S.p.A.: in particolare, ai sensi dell'articolo 30 del TUB, vige, per tali istituti, il principio del voto capitaro, il limite al possesso di azioni della banca, la previsione di un numero minimo di soci e l'istituto del gradimento. L'articolo 31 del TUB attribuisce infine alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare le trasformazioni di banche popolari in società per azioni per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema.

Le banche popolari si distinguono poi dalle banche di credito cooperativo – succedute alle casse rurali e artigiane – in quanto, pur essendo costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, ad esse non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (noto come legge Basevi), in materia di cooperazione.

L'articolo 2, interamente sostituito dalla Camera, reca disposizioni in materia di trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di

conto pagamento, anticipando i contenuti della direttiva n. 2014/92/UE, sulla portabilità dei conti di pagamento. Rispetto al testo originario, in luogo dell'obbligo di risarcimento del cliente in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei conti di pagamento, si prevede un obbligo di indennizzo.

L'articolo 2-*bis*, inserito dalla Camera, anticipando i contenuti della medesima direttiva n. 2014/92/UE, sulla portabilità dei conti di pagamento, reca agevolazioni per i consumatori nell'apertura di conti correnti o di pagamento transfrontalieri.

L'articolo 3, anch'esso ampiamente modificato in sede parlamentare, reca una nuova disciplina dell'esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, affidando tale compito a Cassa depositi e prestiti S.p.A. che potrà svolgere l'attività creditizia direttamente o tramite la SACE S.p.A.

L'articolo 4, anch'esso ampiamente modificato dalla Camera, reca la definizione di «piccole e medie imprese innovative», aventi la forma di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, stabilendo che esse potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati dalla legislazione vigente alle *startup* innovative. La disposizione stabilisce a tal fine i requisiti, la procedura di iscrizione nel registro delle imprese e la disciplina applicabile all'attività societaria.

L'articolo 5, anch'esso modificato dalla Camera, interviene a modificare il cosiddetto «patent box», cioè il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo e dalla cessione di opere dell'ingegno, recentemente introdotto con la legge di stabilità.

L'articolo 6 estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella *white list* (articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 239 del 1996) e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti.

L'articolo 7, modificato in sede parlamentare, dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, allo scopo di conseguire la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.

L'articolo 7-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, interviene in materia di garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria.

L'articolo 8 modifica il vigente meccanismo operante per i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. «nuova legge Sabatini»). La modifica consi-

ste nella previsione del ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti.

Il comma 2-*bis* estende poi l'operatività del Fondo di garanzia alle imprese di assicurazione per le attività di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio.

L'articolo 8-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di potenziarne l'operatività.

Infine, l'articolo 8-*ter*, inserito anch'esso in sede parlamentare, è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi, ovvero creditrici per le medesime causali, connesse al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società, che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria, tra le quali rientra l'Ilva S.p.A.

Da ultimo, l'articolo 9 dispone infine in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle ore 10.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 10,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

Audizione dei professori Antonio D'Atena, Giacomo D'Amico e Antonio Francesco Vitale

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso mediante l'attivazione del si-

stema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione, ringraziando per la loro presenza i professori Antonio D'Atena, Giacomo D'Amico e Antonio Francesco Vitale.

Antonio D'ATENA, Giacomo D'AMICO e Antonio Francesco VI-TALE, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori per le loro utili relazioni. Invita quindi ad intervenire i parlamentari che lo desiderino.

Intervengono quindi, con alcune osservazioni e ponendo domande i senatori Albert LANIECE *Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE* e Manuela SERRA *(M5S)*, nonché il deputato Florian KRONBICHLER *(SEL)*.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, invita i professori a rispondere ai quesiti posti.

Antonio D'ATENA, Giacomo D'AMICO e Antonio Francesco VI-TALE rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,30.

ALLEGATO

**DL 3/2015: Riforma banche popolari e investimenti
(S. 1813 Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1813, di conversione in legge, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;

osservato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente riconducibili alle materie «tutela del risparmio» e «ordinamento civile» che, rispettivamente, le lettere *e*) ed *l*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Claudio FAVA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, Vincenzo Iacopino
(Svolgimento e conclusione)

Claudio FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, Vincenzo Iacopino, dedicato al rapporto tra criminalità organizzata e mondo dell'informazione.

Vincenzo IACOPINO, *presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti il presidente Claudio FAVA, i deputati Francesco D'UVA (*M5S*) e Andrea VECCHIO (*SCPI*).

Claudio FAVA, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Claudio FAVA, *presidente*, comunica che lunedì 30 e martedì 31 marzo una delegazione della Commissione svolgerà una missione a Venezia e Verona per un approfondimento della situazione della criminalità organizzata nel distretto giudiziario di Venezia.

Comunica, inoltre, che il prossimo 25 marzo la Commissione organizzerà alla Camera un convegno dal titolo *Il contrasto alle mafie nella dimensione nazionale, regionale e locale*, che si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF), Emilio Croce e Marco Lazzaro

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Enpaf il presidente Emilio Croce, accompagnato dal direttore generale, Marco Lazzaro e dal dirigente del Servizio Ragioneria, Paolo Giuliani.

Interviene per porre domande sui bilanci consuntivi Enpaf 2011-2013, preventivi 2012-14 e sul bilancio tecnico attuariale il deputato Giuseppe GALATI, *vicepresidente*.

Risponde Emilio CROCE, *presidente dell'Enpaf*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare ulteriori osservazioni i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Replica Marco LAZZARO, *direttore generale dell'Enpaf*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Enpaf, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14.

**Audizione dei Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
Giovanni Zorzi e Francesca Crupi**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Giovanni Zorzi e Francesca Crupi, che ringrazia per la presenza.

Giovanni ZORZI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, e Francesca CRUPI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Paola NUGNES (M5S) e Laura PUPPATO (PD) nonché i deputati Miriam COMINELLI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giovanni ZORZI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, e Francesca CRUPI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 17 marzo 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

indi della Vice Presidente
Rosetta Enza BLUNDO

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile

Audizione di rappresentanti della Fondazione Exodus

(Svolgimento e conclusione)

Sono presenti all'odierna audizione, il dottor Franco Taverna, *Coordinatore nazionale del settore accoglienza* e il dottor Luigi Maccaro, *Coordinatore della comunicazione della Fondazione Exodus*.

Dopo la proiezione di un breve filmato realizzato presso una comunità della Fondazione, il dottor Franco TAVERNA, *Coordinatore nazionale del settore accoglienza della Fondazione Exodus*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Luigi MACCARO, *Coordinatore della comunicazione della Fondazione Exodus*, integra la relazione svolta, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Donella MATTESINI (*PD*), Ornella BERTOROTTA (*M5S*) ed infine Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), *presidente*.

Replicano ai quesiti posti il dottor Franco TAVERNA, *Coordinatore nazionale del settore accoglienza* e il dottor Luigi MACCARO, *Coordinatore della comunicazione della Fondazione Exodus*.

Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

